

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della seduta del
Consiglio Comunale

dd. 23 DICEMBRE 2024
ad ore 19,00

Il giorno **VENTITRE'** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle **ore 19,00** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 15449 dd. 16.12.2024).

Presenti n. 13 Consiglieri, i signori:

1. ALTERIO MARIA RITA
2. ANTOLINI EUGENIO
3. ARMANI ALBERTO
4. CAPPELLO OMAR
5. FAILONI MARIO
6. FERRABOSCHI MAURIZIO
7. FIORONI GIANMARCO
8. GIRARDINI MIRELLA
9. PAROLARI ROMINA
10. SALVATERRA FERRUCCIO
11. SANTONI KARYN
12. SFORZA MIRKO (entra al punto 3)
13. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori: SCALFI LUCA, DORNA LUCA, NICOLUSSI FEDERICO, ROSSARO NICOLA, STEFANI ROBERTO.

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferruccio Salvaterra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

del 23.12.2024

1. Nomina scrutatori e approvazione del verbale della seduta del 25 novembre 2024.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Approvazione del bilancio di previsione esercizi 2025-2026-2027 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
4. Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento. Approvazione variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.
5. Comunicazione variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale nell'anno 2024.
6. Comunicazione assunzione spese correnti pluriennali ai sensi del principio contabile 5.1. del D.Lgs 118/2011 (cd "contabilità finanziaria armonizzata").
7. Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e della nota integrativa.
8. Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle nuove aperture commerciali e attività di servizi nei luoghi storici del commercio di Tione di Trento e nell'abitato di Saone. Approvazione.
9. Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione e valorizzazione tratto del cammino S. Vili in loc. Pispont e Pont che bala, in C.C. Tione 1^ parte" con la compartecipazione del Parco Fluviale della Sarca.
10. Art. 14 della L.P. 16.06.2006 n. 3 – "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". Approvazione proposte di modifica dello Statuto della Comunità delle Giudicarie.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori ed approvazione verbale seduta del 25 novembre 2024.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Cappello Omar e Karin Santoni.

Si approva il verbale della seduta precedente del 25 novembre 2024: con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Cappello e Armani) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 (Punto 3 O.D.G.)

Deliberazione n. 33/2024 dd 23.12.2024

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione esercizi 2025-2026-2027 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Failoni;

Udita la relazione in merito alla formazione del bilancio di previsione degli esercizi 2025-2026-2027 e del Piano quinquennale dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento;

Atteso che tali atti dell'Azienda Servizi Municipalizzati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa con verbale del 10 ottobre 2024;

Esaminati i bilanci di previsione in oggetto, corredati dalle relazioni del Presidente – Legale Rappresentante e del Revisore dei Conti e presentati all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale in adempimento a quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati;

Rilevato che l'Azienda fa fronte ai propri impegni inerenti gestione elettrica, gestione idrica e altre attività, secondo quanto relazionato ed esposto nel bilancio di previsione;

Dato atto che il Revisore dei Conti di ASM ha verificato la correttezza del bilancio ed espresso parere favorevole allo stesso;

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati vigente ed in particolare l'art. 27 e l'art. 35 e dato atto che sono rispettate le previsioni statutarie;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario generale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii.;

Mediante votazione palese, espressa in forma palese, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- | | |
|----------------------|-------|
| • presenti e votanti | n. 13 |
| • voti favorevoli | n. 13 |
| • voti contrari | n. 0 |
| • astenuti | n. 0 |

DELIBERA

- di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza, il bilancio di previsione esercizi 2025-2026-2027 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 10.10.2024, nei seguenti importi riassuntivi, per sezione, relativi all'esercizio 2025:

CONTO ECONOMICO	ENERGIA	ACQUA	ALTRE ATTIVITA'	TOTALE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.015.700	€ 435.200	€ 606.000	€ 3.056.900
PROVENTI FINANZIARI	€ 52.200	€ 23.600	€ 25.200	€ 101.000
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE RICAVI	€ 2.067.900	€ 458.800	€ 631.200	€ 3.157.900
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.748.700	€ 431.000	€ 580.700	€ 2.760.400
ONERI FINANZIARI	€ 30.000	€ 6.000	€ 2.000	€ 38.000
SVALUTAZIONI	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IMPOSTE	€ 289.200	€ 21.800	€ 48.500	€ 359.500
TOTALE COSTI	€ 2.067.900	€ 458.800	€ 631.200	€ 3.157.900

2. **di prendere atto** delle previsioni predette e del totale dei ricavi e costi dando atto che il bilancio di previsione non chiude in deficit conformemente alle previsioni dell'art. 35 dello Statuto aziendale;
3. **di prendere atto ed approvare**, per quanto di competenza, il bilancio di previsione pluriennale 2025 – 2027 nelle seguenti risultanze complessive:

CONTO ECONOMICO	2025	2026	2027
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.056.900	€ 3.126.000	€ 2.957.000
PROVENTI FINANZIARI	€ 101.000	€ 121.200	€ 131.500
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE RICAVI	€ 3.157.900	€ 3.247.200	€ 3.088.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.760.400	€ 2.550.200,00	€ 2.678.700,00
ONERI FINANZIARI	€ 38.000	€ 70.000	€ 80.000
SVALUTAZIONI	€ 0	€ 0	€ 0
IMPOSTE	€ 359.500	€ 627.000	€ 329.800
TOTALE COSTI	€ 3.157.900	€ 3.247.200	€ 3.088.500

4. **di dichiarare**, con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ss.mm.ii., e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 3 (Punto 3 O.D.G.)

INTERVENTI

Il Presidente invita i rappresentanti di ASM a prendere posto tra i banchi del Consiglio per relazionare.

Interviene la Vice Presidente Carnessali, che porta i saluti del CdA e del Presidente che non ha potuto essere presente.

Afferma che ASM chiude un'annata impegnativa e importante. Durante l'anno c'è stata la cessazione dell'ex Responsabile tecnico di ASM. Vi è stato poi il periodo di traghetto al nuovo Direttore Bertaso. L'annata dal punto di vista della produzione è stata buona, viste le buone precipitazioni.

Il Bilancio 2025-2027 è importante e ambizioso ma anche correttamente calibrato sulle esigenze e le possibilità dell'Azienda. Quindi chi subentra in ASM dal 2025 potrà portare avanti le cose tenendo conto del buon gruppo di lavoro di cui dispone ASM.

Interviene il Direttore Bertaso che illustra il bilancio con alcune schede.

Le schede illustrano l'organo aziendale ed il CdA. Negli ultimi anni ci sono stati molti cambiamenti e ora vi è una situazione stabilizzata.

Passa quindi a descrivere le principali attività: produzione di energia, distribuzione, gestione del ciclo idrico, gestione calore, gestione dell'illuminazione pubblica e attività per terzi.

Vi è poi il Piano degli Investimenti per 25-26-27 con le relative previsioni di spesa di € 1.443.000,00, € 1.389.000,00, € 929.000,00.

Descrive la suddivisione degli investimenti e il dettaglio dei maggiori, tra cui investimenti per acquedotti (€ 450.000,00 su 3 anni), interventi sulle centrali Bersaglio/Canzane 2 per € 170.000,00 ed € 152.000,00 sui tre anni.

Per il gruppo sull'Arnò andrà pensato ad un rifacimento dei giranti delle turbine.

Vi sono poi importanti previsioni di investimento sulle reti di media e bassa tensione e sulle cabine elettriche (€ 620.000,00, € 350.000,00 ed € 250.000,00 sul triennio rispettivamente).

Inoltre vi è la previsione dell'intervento per sistemare la sede, per € 1.100.000,00 sul triennio.

Vi è poi l'illustrazione della sostenibilità degli interventi con il dettaglio delle entrate previste, gli utili previsti con anche il trasferimento di € 150.000,00 annui al Comune. Per quello che non si riuscirà a coprire con entrate proprie si ricorrerà all'indebitamento, per lo stretto necessario. Nel 2025 è previsto un picco di attività collegato al notevole intervento per il quale il Comune ha attivato il finanziamento sul PNRR che vedrà la digitalizzazione della rete ed il supporto al Comune.

Il Presidente del Consiglio ringrazia la vice Presidente di ASM ed il Direttore. Passa quindi la parola al Sindaco.

Il Sindaco vuole ringraziare il CdA di ASM per l'attività 2024, che ha comportato un notevole impegno vista la mancanza del Direttore e del supporto del Responsabile tecnico per svariati mesi.

Si richiama quindi ai rapporti di ASM con GEAS ed ESCOBIM per il contratto di rete, che è molto importante per l'attività futura, vista l'incognita relativa al rinnovo delle concessioni idroelettriche.

Il Comune è soddisfatto. I bilanci sono buoni e questo a fronte della aumentata produzione idroelettrica grazie alla maggiore piovosità del 2024.

Punto 4 (Punto 4 O.D.G.)

Deliberazione n. 34/2024 dd. 23.12.2024

OGGETTO: . Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento. Approvazione variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Mario Failoni;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 29 aprile 2024, mediante la quale veniva approvato il Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2024;

Vista la proposta di variazioni del Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento, approvata dall'Assemblea del Corpo e inviata con nota protocollo n. 106/2024 del 09 dicembre 2024, pervenuta a questo Comune in data 09 dicembre 2024 al protocollo n. 15179 e riportante le seguenti variazioni:

ENTRATA		STANZIAM. PRESUNTO	STANZIAM. EFFETTIVO
3.125	Alienazioni	€ 17.000,00	€ 0,00

USCITA		STANZIAM. PRESUNTO	STANZIAM. EFFETTIVO
2.05.400	Automezzi	€ 27.575,06	€ 10.575,06

Rilevato che la differenza da portare in variazione ammonta a -€17.000,00 e che a seguito delle variazioni sopra indicate, il Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2024 risulta a pareggio fra entrata e uscita nell'importo di €144.722,76;

Considerato che con questa variazione al bilancio da parte dell'assemblea del corpo, lo stesso ha ottemperato all'impegno comunicato con nota prot. 29/2024 dd. 23.04.2024 pervenuta al prot. comunale n. 5352 in data 24.04.2024, come stabilito nella deliberazione consiliare n. 3 dd. 29.04.2024;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde procedere in tempi brevi alla comunicazione dell'approvazione delle variazioni al bilancio al Corpo dei Vigili del fuoco Volontari di Tione;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario Generale e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii.;

Mediante votazione palese, espressa in forma palese, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

1. **di introdurre**, per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni di entrata e di uscita del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento di cui in premessa, comportanti le seguenti operazioni:

ENTRATA		STANZIAM. PRESUNTO	STANZIAM. EFFETTIVO
3.125	Alienazioni	€ 17.000,00	€ 0,00

USCITA		STANZIAM. PRESUNTO	STANZIAM. EFFETTIVO
2.05.400	Automezzi	€ 27.575,06	€ 10.575,06

2. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;

3. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 4 (Punto 4 O.D.G.)

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Failoni.

Vi sono state alcune diminuzioni di entrata con diminuzione di spesa. Post variazione il bilancio dei VVF pareggia in € 144.722,76.

Punto 5 (Punto 5 O.D.G.)

OGGETTO: Comunicazione variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale nell'anno 2024.

INTERVENTI

L'Assessore Failoni ricorda che il regolamento di contabilità prevede che vi sia questa comunicazione. In particolare nel 2024 vi sono stati n. 21 provvedimenti di prelievo dal Fondo di riserva. Cita le 21 deliberazioni, l'ultima assunta questo pomeriggio.

Vi sono poi i riaccertamenti dei residui, effettuati nel marzo 2024, inoltre alcune altre variazioni in particolare storni di fondi e variazioni dell'atto di indirizzo 2024, che cita.

Il Presidente ringrazia l'Assessore Failoni per la comunicazione.

Punto 6 (Punto 6 O.D.G.)

OGGETTO: Comunicazione assunzione spese correnti pluriennali ai sensi del principio contabile 5.1. del D.Lgs 118/2011 (cd “contabilità finanziaria armonizzata”).

INTERVENTI

Il Presidente chiede all'Assessore Failoni di relazionare sull'argomento.

L'Assessore Failoni spiega che si tratta di impegni che vanno oltre il triennio 2024-2026, tra cui le determine del Segretario per impegni sul 2027. Oltre a queste determine vi sono alcuni atti della Giunta (manutenzioni fotocopiatrici, sgombero neve, veicoli per Polizia locale in noleggio).

Punto 7 (Punto 7 O.D.G.)

Deliberazione n. 35/2024 dd. 23.12.2024

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e della nota integrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Ricordato che il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, ha previsto di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Richiamato quanto previsto dal Principio Contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (punti 9.3.1 e 9.3.3) concernenti la programmazione di bilancio, così come modificato dal DM 25 luglio 2023;

Vista la deliberazione consiliare n. 05/2024 del 29.04.2024, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione *del bilancio di previsione*. *Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione giuntale n. 294/2024 avente ad oggetto: "Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2025";
- Deliberazione giuntale n. 295/2024 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2025";
- Deliberazione consiliare n. 4/2022 avente ad oggetto: "Determinazione del Canone di posteggio per l'anno 2022 e seguenti";

Gli altri tributi e tariffe si intendono prorogati nelle stesse misure previste per l'anno precedente;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini datata 17.01.2019, pervenuta al protocollo comunale in data 18.01.2019, con la quale si evidenzia che, poiché la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica, già in fase previsionale gli enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21/2024 dd. 07.10.2024, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dai Servizi segreteria e finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione giuntale n. 302/2024 dd. 03.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e della nota integrativa.";

Dato atto che con nota di data 06.12.2024 prot. 15082 è stata comunicata ai consiglieri l'avvenuta presentazione del bilancio di previsione, ai fini della successiva approvazione entro il 31.12.2024;

Vista l'ulteriore documentazione agli atti;

Considerato che, con deliberazione consiliare 43/2019 dd. 17.10.2019, il Comune di Tione di Trento ha esercitato la facoltà prevista dal c. 3 dell'art. 233 bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;

Vista la deliberazione consiliare n. 14/2020 dd. 29.06.2020 avente ad oggetto "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm" e dato atto pertanto che, a regime, non vengono redatti gli schemi di bilancio secondo la contabilità economico-patrimoniale, bensì viene allegata al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre, secondo gli schemi semplificati approvati con apposito decreto;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2018 del 11.10.2018 ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che il bilancio di previsione 2025-2027 si chiude nel prescritto pareggio finanziario nella complessiva somma in termini di competenza come dal quadro generale riassuntivo che segue:

PARTE ENTRATA	2025	2026	2027
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.425.900,00	€ 1.425.900,00	€ 1.425.400,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	€ 2.305.948,00	€ 2.305.948,00	€ 2.305.948,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 2.523.715,00	€ 1.932.215,00	€ 1.713.265,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 6.044.062,05	€ 2.668.080,00	€ 808.080,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 2.855.982,02	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 22.235.607,07	€ 15.412.143,00	€ 13.332.693,00

PARTE SPESA	2025	2026	2027
Titolo I - Spese correnti	€ 5.681.668,02	€ 5.555.916,00	€ 5.550.466,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 9.401.792,05	€ 2.704.080,00	€ 630.080,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Dato atto di quanto segue: - che non è stato applicato l'avanzo di	Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 72.147,00	€ 72.147,00	€
	Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.
	Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00	€ 2.
	TOTALE	€ 22.235.607,07	€ 15.412.143,00	€ 13.

amministrazione;

- che è stata utilizzata una quota dei canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) comma 15 quater dell'art. 1 bis della L.P. 4/98 a finanziamento delle spese correnti, come previsto dalla normativa in materia;
- che è stata utilizzata una quota dei contributi di concessione per il finanziamento delle spese correnti, ai sensi di quanto previsto dalla L. 11.12.2016 n 232, come modificata dal decreto fiscale 2018;
- che il bilancio rispetta gli equilibri ordinari previsti dal D.Lgs. 118/2011, mentre la L.145/2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2025-2027 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;

Visto il parere dell'organo di revisione economico – finanziaria pervenuto al protocollo municipale in data 06.12.2024 al nr. 15081 che si richiama agli atti;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii.;

Mediante votazione palese, espressa in forma palese, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, documento già approvato con propria precedente deliberazione n. 21/2024 dd. 07.10.2024;
- 2) DI APPROVARE** il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, presentato per l'esame ai consiglieri in data 06.12.2024, unitamente alla nota integrativa ed a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze:

PARTE ENTRATA	2025	2026	2027
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.425.900,00	€ 1.425.900,00	€ 1.425.400,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti	€ 2.305.948,00	€ 2.305.948,00	€ 2.305.948,00
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 2.523.715,00	€ 1.932.215,00	€ 1.713.265,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	€ 6.044.062,05	€ 2.668.080,00	€ 808.080,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VI - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 2.855.982,02	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 22.235.607,07	€ 15.412.143,00	€ 13.332.693,00

PARTE SPESA	2025	2026	2027
Titolo I - Spese correnti	€ 5.681.668,02	€ 5.555.916,00	€ 5.550.466,00
Titolo II - Spese in conto capitale	€ 9.401.792,05	€ 2.704.080,00	€ 630.080,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	€ 72.147,00	€ 72.147,00	€ 72.147,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00	€ 2.080.000,00
TOTALE	€ 22.235.607,07	€ 15.412.143,00	€ 13.332.693,00

3) **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio attualmente in vigore e da tutte le normative di finanza pubblica;

- 4) DI PRENDERE ATTO** dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi e accantonamenti e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa 2025-2027 per la definizione dei suddetti istituti;
- 5) DI DICHIARARE**, con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ss.mm.ii., e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
- 6) DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 7 (Punto 7 O.D.G.)

INTERVENTI

L'Assessore Failoni illustra il punto tramite slide proiettate in visione al Consiglio. I documenti predetti sono stati deliberati dalla Giunta ad inizio dicembre. Hanno visto i pareri favorevoli della ragioneria e del Segretario, ed il parere favorevole del revisore del conto.

Prima di passare ai numeri ricorda che vi sono state delibere di Giunta relative alle tariffe per la fognatura, depurazione ed acquedotto. Le tariffe sono in linea con gli anni precedenti.

Il bilancio pareggia come segue tra entrate e spese:

2025: € 22.235.607,07;

2026: € 15.412.143,00;

2027: € 13.332.693,00.

Passa ad illustrare quindi le varie tipologie di spese evidenziando che per il 2025 sono previste spese per oltre € 9.000.000,00 per investimenti.

Illustra quindi le spese suddivise secondo le missioni (con spese correnti e di investimento) – dati di cassa:

missione 1 " Servizio istituzionali, generali e di gestione": 2.617.823,00;

missione 3: "ordine pubblico e sicurezza": 898.675,00;

missione 4: "Istruzione e diritto allo studio": 244.375,00;

missione 5: "attività culturali" (biblioteca, cinema, teatro): 621.714,00;

missione 6: "politiche giovanili, sport e tempo libero": 758.859,00;

missione 7: "turismo" (struttura Le Sole): 1.593.195,00;

missione 9: "sviluppo sostenibile" (tra cui acquedotto PNRR, elettrificazione monte): 8.897.722;

missione 10: "trasporti e diritto alla mobilità": 1.330.171;

missione 11: "soccorso civile" (VVF): 58.867;

missione 12: "diritti sociali" (anziani, famiglia, minori): 694.343;

missione 14: "sviluppo economico" (tra cui Ecofiera): 168.107;

missione 15: "politiche lavoro e form. Professionale" (tra cui ex intervento 19, ora 3.3.D.): 245.968

HA ritenuto di presentare il bilancio ragionando sulle missioni che strutturano il bilancio secondo gli obiettivi di settore. Richiama l'aggiornamento al DUP e altri allegati al bilancio.

Non è stato al momento previsto l'uso di avanzo. C'è il parere favorevole del revisore del conto.

Punto 8 (Punto 8 O.D.G.)

Deliberazione n. 36/2024 dd. 23.12.2024

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle nuove aperture commerciali e attività di servizi nei luoghi storici del commercio di Tione di Trento e nell'abitato di Saone. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'Amministrazione, tenuto conto della recente crisi economica i cui strascichi a tutt'oggi colpiscono in special modo il piccolo commercio, consapevole della generalizzata difficoltà in cui versano commercianti ed esercenti attività di servizio e convinta dell'importanza che tali imprese rivestono per il benessere socio-economico della comunità locale, intende sostenere nuove aperture nel centro storico del commercio di Tione di Trento e nell'abitato di Saone mediante concessione di un contributo economico *una tantum* per l'anno 2025-2026;

Accertato che negli ultimi anni si sono verificati i prodromi dell'incertezza economica del paese, tanto che – nell'arco temporale 2013-2023 - è stata registrata la progressiva chiusura di un consistente numero di imprese, specie nella zona storica del commercio e rilevato che l'Amministrazione intende contrastare tale fenomeno di spopolamento delle attività commerciali e dei servizi sostenendo l'insediamento di nuove aperture;

Considerata dunque la volontà di supportare lo sviluppo economico del paese e dato atto dell'esigenza di normare la suddetta iniziativa mediante adozione di un regolamento *ad hoc* che disciplini la concessione di contributi economici *una tantum* a sostegno delle nuove aperture commerciali e delle attività di servizi nei luoghi storici del commercio di Tione di Trento come delineati nella planimetria allegata al Regolamento stesso e nell'abitato di Saone;

Richiamato il testo del nuovo Regolamento composto da n. 5 articoli e 1 allegato raffigurante la planimetria che delimita la zona del "centro storico del commercio di Tione di Trento", così come acclusi al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 N. 2 e in particolare gli artt. 1,2 e 4;

Considerate le specifiche di cui al dettato dell'art 4 del C.E.L. (L.R. 3.05.2018, n. 2) che prevede, tra i compiti posti in capo all'Amministrazione comunale, la gestione delle funzioni di interesse locale inerenti in particolar modo lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione e ritenuto – in conformità al medesimo - di procedere all'adozione del Regolamento di cui all'oggetto;

Rilevato che è presente a Bilancio un apposito capitolo relativo ai trasferimenti per iniziative di sviluppo economico e turistico che potrà essere adeguatamente rifinanziato ove se ne verificasse la necessità;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii., al fine di poter promuovere

entro il mese di gennaio del 2025, il sostegno alle nuove iniziative commerciali e di servizio connesse al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.ii.;

Mediante votazione palese, espressa in forma palese, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- | | |
|----------------------|-------|
| • presenti e votanti | n. 13 |
| • voti favorevoli | n. 13 |
| • voti contrari | n. 0 |
| • astenuti | n. 0 |

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi esposti nelle premesse, il Regolamento per la concessione di contributi destinati all'insediamento di nuove aperture commerciali e attività di servizi nei luoghi storici del commercio di Tione di Trento e nell'abitato di Saone il quale si compone di 5 articoli oltre a 1 allegato (planimetria), documenti che si accludono al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;
2. **di incaricare** la Giunta, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione;
3. **di evidenziare** che sul Bilancio 2025-2027 esiste apposito capitolo per iniziative di sviluppo economico con stanziamenti per €30.000,00 che, ove necessario, potrà essere adeguatamente integrato nel corso del 2025;
4. **di dichiarare**, con separata votazione con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm., al fine di poter svolgere nel più breve tempo possibile le incombenze amministrative connesse al presente provvedimento;
5. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

**COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DESTINATI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE
ALL'INTERNO DEL LUOGO STORICO DEL COMMERCIO DI TIONE
E NELL'ABITATO DI SAONE**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Tione di Trento, tenuto conto degli strascichi derivati dalla recente crisi economica e considerata la generalizzata difficoltà in cui versano il commercio al dettaglio in sede fissa nonché le attività di servizio, consapevole dell'importanza che rivestono le attività commerciali e di servizio per la comunità locale, nell'ottica della promozione dello sviluppo economico/sociale della comunità, intende incentivare l'apertura di nuove attività commerciali e/o di servizi che si andranno ad insediare in locali dotati di adeguata destinazione urbanistica, non utilizzati a tal fine da almeno tre mesi e ubicati nel luogo storico del commercio all'interno dell'abitato di Tione come definito con Delibera del C.C. del 16.06.2011 e Delibera G.C. del 26.01.2021, ivi compresi i numeri civici delle vie interessate come da planimetria allegata nonché nell'abitato di Saone.
2. L'incentivo consisterà nella concessione del contributo straordinario a fondo perduto per le attività che si insedieranno nel 2025 secondo quanto precisato all'art. 3.
3. Le attività che potranno beneficiare dell'incentivo sono individuate nel successivo articolo 2.
4. E' da intendersi luogo storico del commercio l'area evidenziata nella planimetria allegata al presente regolamento (Allegato 1); per Saone si intende tutto l'abitato.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Sono potenziali beneficiari dell'incentivo di cui all'art. 1:
 - tutte le attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari che rientrino nella definizione di esercizio di vicinato con obbligatorietà del registratore di cassa telematico;
 - esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - attività artigianali purchè vendano beni/servizi di produzione propria. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammesse le attività di orafo, calzolaio, sarto ecc.;
 - attività di estetica alla persona (acconciatore, estetista);
 - aziende che vendono prodotti agricoli di propria produzione nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18.5.2001 n. 228;
 - attività di interesse pubblico che coinvolgono in qualche modo lo Stato, come ad esempio tabaccai ed edicolanti;
 - attività libero-professionali che comportino iscrizione ad un albo professionale.
2. Sono esclusi dall'ammissione all'incentivo le seguenti attività:

- somministrazione di cibi/bevande attraverso distributori automatici in locali esclusivamente dedicati;
- sale giochi e raccolta scommesse;
- medie e grandi strutture di vendita;
- esercizi di commercio all'ingrosso;
- stazioni di servizio di carburante;
- attività non consentite dal vigente Piano Regolatore Generale;
- attività che derivino da subingresso o da un mero cambio del titolare dell'esercizio oppure da chiusura con nuova apertura da parte dello stesso soggetto di attività già presenti nel luogo storico del commercio di Tione o nell'abitato di Saone.

Sono altresì esclusi dall'ammissione all'incentivo i soggetti che abbiano pendenze tributarie o previdenziali nei confronti del Comune e/o dello Stato.

Art. 3

Entità del contributo e modalità di richiesta

1. La Giunta comunale, provvede all'erogazione degli incentivi a ogni singolo richiedente nella misura di € 2.500,00 per il primo anno (2025) e di € 1.000,00 per il secondo (2026).
2. La domanda di incentivo dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune, mediante apposito modello, entro 6 mesi dalla data di inizio attività secondo le specifiche che saranno dettagliate e approvate in apposito Avviso a firma del Sindaco.

Art. 4

Erogazione del contributo


1. Il contributo relativo alla prima annualità sarà erogato con deliberazione giuntale da assumere entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda;
2. Il contributo relativo alla seconda annualità, sarà corrisposto previa richiesta da formalizzare entro il 30 settembre 2026, corredata di idonea documentazione comprovante la prosecuzione dell'attività stessa. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata dalla Giunta comunale entro il 31.12.2026.

Art. 5

Norme finali

1. Il contributo non potrà eccedere, sommato ad eventuali altri incentivi nell'arco temporale di tre anni, i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato in Regime de minimis.

COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Planimetria del luogo storico del commercio



Punto 8 (Punto 8 O.D.G.)

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Failoni.

Il regolamento è proposto per fare fronte alle difficoltà del commercio. Le nuove modalità in essere sul commercio e di attività a livello internazionale hanno spinto a cercare di trovare incentivi per evitare il fenomeno dello spopolamento delle attività. Si è verificato che dal 2013 al 2023 si è manifestato questo fenomeno in modo sensibile anche per Tione. Per questo e per incentivare le attività economiche e la comunità tionesa si è pensato a questo regolamento. Per il momento il regolamento è previsto per il 2025 e va a incentivare l'utilizzo di spazi rimasti inutilizzati da almeno tre mesi.

Illustra con una slide le aree di Tione interessate a questo potenziale incentivo. Inoltre l'abitato di Saone.

I soggetti beneficiari sono tutte le attività del commercio al dettaglio che operano con registratore di cassa telematico sia per alimentari che per non alimentari.

Inoltre esercizi pubblici tipo bar, e altre attività artigianali come orafo, parrucchiere, calzolaio e attività agricole che vendono i propri prodotti. Inoltre altre attività tipo tabaccai, liberi professionisti.

Vi sono poi soggetti esclusi tipo sale giochi/scommesse, e grandi strutture (+ di 850 mq), commercio all'ingrosso, distributori automatici, cambio titolarità.

L'Amministrazione comunale va incontro con un sostegno per due anni, € 2.500,00 per il 2025 ed € 1.000,00 per il 2026.

Il regolamento consta di n. 5 articoli, che specificano le varie previsioni che ha descritto prima, oltre alla planimetria prima proiettata. Sul bilancio c'è un capitolo con risorse che se necessario sarà integrato.

Punto 9 (Punto 9 O.D.G.)

Deliberazione n. 37/2024 dd. 23.12.2024

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione e valorizzazione tratto del cammino S. Vili in loc. Pispont e Pont che bala, in C.C. Tione 1^ parte" con la compartecipazione del Parco Fluviale della Sarca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- presso la località Sesena e vicino alla Chiesetta di San Vigilio è presente il suggestivo "Pont che Bala", un ponte sospeso che fa da spola tra le due sponde del fiume Sarca e delimita il confine tra il Comune di Tre Ville e quello di Tione di Trento;
- il ponte e il percorso attiguo risultano di strategica importanza in quanto fungono da collegamento tra l'abitato di Tione e la pista ciclabile che conduce sia in val Rendena (in direzione nord) sia in Val del Chiese (in direzione sud); inoltre il ponte funge da collegamento tra l'abitato di Tione con la località Sesena, ove è situato un ampio centro sportivo che rappresenta un importante punto di incontro di numerose società sportive che operano all'interno della comunità di Tione e anche in quelle limitrofe; inoltre la zona in questione è importante dal punto di vista naturalistico e risulta molto frequentata in tutte le stagioni dell'anno, oltre ad essere un punto qualificante del Parco Fluviale del Sarca;
- il "Pont che bala" inoltre fa parte del percorso del Cammino di San Vili, di rilevante interesse ambientale, storico e culturale, il quale prende il nome da San Vigilio, il vescovo e patrono di Trento che, secondo la leggenda, lo percorse nella sua opera di evangelizzazione nel IV secolo d. C.; Il sentiero di S. Vili, cammino per pellegrini antichi e moderni, è un lungo percorso aperto nel 1988 dalla S.A.T. (Società Alpinisti Tridentini), che va da Madonna di Campiglio a Trento per un totale di quasi cento chilometri;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Tione ha individuato la necessità di eseguire un intervento di manutenzione ambientale a carico del "Pont che Bala", sul Fiume Sarca, e del tratto di viabilità secondaria utilizzato quale percorso ciclo pedonale situato nelle vicinanze del medesimo ponte, sul territorio comunale di Tione di Trento;

PRESO ATTO inoltre che il tratto di percorso facente parte del Sentiero di San Vili che si intende qualificare rappresenta una viabilità secondaria in parte pavimentata in lastre di granito e cls, che risulta fortemente ammalorata, e per la maggior parte presenta una pavimentazione in ghiaia che non permette un agevole passaggio di pedoni e ciclisti, risultando anche pericolosa soprattutto per questi ultimi e che, sommariamente, gli interventi da realizzare consisteranno nella riprofilatura del tratto di percorso ciclo pedonale compreso tra il "Pont che bala" e la Viabilità comunale in loc. Pispont mediante la demolizione delle porzioni di pavimentazione ammalorata, la pavimentazione in cls armato del tratto di percorso in questione e la sostituzione dei tratti di parapetti in legno ammalorati e delle porzioni di assito del ponte che versano in cattive condizioni; verrà inoltre riqualificata e integrata ove necessario la cartellonistica e segnaletica inerente il percorso;

VISTA la delibera n° 67 dd. 28.11.2024 del Consiglio Direttivo del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, quale Ente Capofila del Parco Fluviale del Sarca, avente ad oggetto *“Convenzione Parco Fluviale Sarca 2023/2032 (Programma interventi 1° triennio 2023/2026) – Azione E.O.0 compartecipazione PFS interventi valorizzazione Comuni/Comunità di Valle/Asuc. Presa d’atto decisione Conferenza PFS dd. 11.11.2024, approvazione schema di convenzione con il Comune di Tione di Trento per il cofinanziamento dell’intervento “Manutenzione e valorizzazione tratto del Cammino S. Vili in loc. Pispont e Pont che Bala in C.C. Tione 1^ parte”*, con la quale è stato concesso il finanziamento di massimi €10.000,00 per l’effettuazione dell’intervento in oggetto, ed è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra il Presidente del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda ed il Sindaco del Comune di Tione di Trento;

SPECIFICATO che il Comune di Tione di Trento si occuperà della procedura di affidamento dei lavori ad una ditta specializzata esterna, sulla base del progetto redatto dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale in data Settembre 2024, concludente nell’importo di spesa stimato in €15.450,00 per lavori compresi €450,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €6.808,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per complessivi €22.258,00;

VISTO il testo dello schema di convenzione sopraccitata, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, la quale in particolare stabilisce che la spesa prevista per l’attuazione dell’intervento in oggetto, stimata dall’Ufficio Tecnico comunale in €22.258,00 verrà finanziata dal Parco Fluviale del Sarca per massimi €10.000,00 e che la rimanente spesa si intende interamente a carico del Comune di Tione di Trento;

Preso atto che l’approvazione del progetto esecutivo, la prenotazione della spesa e la definizione delle modalità di affidamento dei lavori saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta Comunale subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione in oggetto ed al conseguente adeguamento delle previsioni di bilancio;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Mediante votazione palese, espressa in forma palese, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

1. di APPROVARE, per le motivazioni esposte nelle premesse, il testo dello schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Tione di Trento ed il BIM Sarca quale capofila della Rete delle Riserve del Sarca, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il quale in particolare stabilisce che la spesa prevista per l’attuazione dell’intervento in oggetto, stimata dall’Ufficio Tecnico comunale in €22.258,00 verrà finanziata dal Parco Fluviale del Sarca

per massimi €10.000,00 e che la rimanente spesa si intende interamente a carico del Comune di Tione di Trento;

2. di INCARICARE il Sindaco di provvedere alla sottoscrizione del precitato schema di convenzione;
3. di SPECIFICARE che, a seguito della sottoscrizione della convenzione in oggetto, si provvederà all'adozione dei necessari atti per la previsione a bilancio della spesa, dell'entrata e a quant'altro necessario per la realizzazione dell'iniziativa;
4. di SPECIFICARE che si rimanda l'approvazione del progetto esecutivo, la prenotazione della spesa e la definizione delle modalità di affidamento dei lavori a prossima deliberazione della Giunta Comunale, successivamente alla sottoscrizione dello schema di convenzione ed a quanto previsto dal punto 3;
5. di DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
6. di DARE ATTO che, avverso la deliberazione, è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06.12.1071, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

PARCO FLUVIALE DELLA SARCA

Convenzione 2023/2032

Ente capofila: Consorzio BIM Sarca Mincio Garda

Viale Dante, 46 - 38079 Tione di Trento (TN)

Tel. 0465 321210 - int. 4

reteriserve@bimsarca.tn.it

www.parcofluvialesarca.tn.it



Allegato alla deliberazione del Consiglio

Direttivo n. 67 dd. 28.11.2024

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
“MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE TRATTO DEL CAMMINO S. VILI IN LOC. PISPONT
E PONT CHE BALA IN C.C. TIONE I” CON LA COMPARTECIPAZIONE DEL PFS
(PFS 2023/2026 - Azione E.0.0 Compartecip. interventi valorizzazione Comuni/CdV/Asuc)**

Nel giorno ed ora risultanti dalle firme digitali dei soggetti intervenuti, tra i seguenti Enti:

- **Consorzio BIM Sarca Mincio Garda** (cod. fisc. 86001170223) quale Ente Capofila del Parco Fluviale della Sarca (Convenzione PFS 2023/2032 – Programma Interventi 1° triennio 2023/2026), in persona del legale rappresentante Presidente Giorgio Marchetti, domiciliato per la carica presso la sede che rappresenta, situata in Tione di Trento (TN), Viale Dante n. 46, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Direttivo n. __ dd. __. __. 2024, esecutiva;
- **Comune di Tione di Trento** (cod. fisc. 00336020227) in persona del legale rappresentante Sindaco Eugenio Antolini, domiciliato per la carica presso la sede che rappresenta, situata in Tione di Trento (TN), p.zza C. Battisti n. 1, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ dd. __. __. 2024, esecutiva;

Premesso

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. al fine di realizzare l'intervento denominato “Manutenzione e valorizzazione tratto del Cammino S. Vili in Loc. Pispont e Pont che Bala in C.C. Tione I”, Comune Amministrativo di Tione di Trento. L'intervento prevede la riqualificazione di un tratto del Cammino S. Vili che risulta fortemente ammalorato e che per la maggior parte presenta una pavimentazione in ghiaia che non permette un agevole passaggio di pedoni e ciclisti, con interventi di miglioramento e messa in sicurezza di alcuni punti.

Con il presente documento si intende regolare i rapporti tra i soggetti interessati ossia il Comune Tione di Trento - che ha proposto l'intervento e che lo realizzerà - ed il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda (ente capofila del Parco Fluviale della Sarca), che ha accolto la proposta di co-finanziamento come da verbale della Conferenza PFS dd. 11.11.2024.

Tale proposta è stata presentata sulla base della precedente decisione della Conferenza PFS dd. 01.07.2024 che ha approvato i criteri per il co-finanziamento PFS degli interventi di valorizzazione e fruizione proposti da Comuni ed ASUC sottoscrittori della Convenzione PFS. Con successiva comunicazione dd. 09.07.2024 prot. 2505 è stato richiesto ai Comuni e Asuc di trasmettere le eventuali proposte di intervento al PFS, conformi agli indirizzi e criteri approvati dalla Conferenza PFS, entro il 13.09.2024.

La proposta del Comune di Tione di Trento è pervenuta al prot. n. 3152 dd. 13.09.2024 e l'intervento risulta coerente con l'Azione E.0.0 “Compartecipazione del Parco Fluviale della Sarca per interventi di valorizzazione finanziati da Comuni/Comunità di Valle/Asuc per almeno il 50%” del Programma finanziario del PFS per il triennio 2023/2026.

PARCO FLUVIALE DELLA SARCA

Convenzione 2023/2032

Ente capofila: Consorzio BIM Sarca Mincio Garda

Viale Dante, 46 - 38079 Tione di Trento (TN)

Tel. 0465 321210 - int. 4

reteriserve@bimsarca.tn.it

www.parcofluvialesarca.tn.it



Come sopra anticipato, l'intervento proposto ha l'obiettivo di valorizzare un tratto di itinerario del Cammino S.Vili nei pressi del ponte che attraversa il fiume Sarca denominato "Pont che bala" che risulta di strategica importanza in quanto funge da collegamento tra l'abitato di Tione e la pista ciclabile in loc. "Sesena". Lo stato attuale del percorso presenta una pavimentazione in lastre di granito e cls fortemente ammalorata oltre a tratti di pavimentazione in ghiaia che non permettono un agevole passaggio di pedoni e ciclisti. Con l'intervento si intende riprofilare e ripavimentare la pavimentazione, sostituire i parapetti e assiti ammalorati e riqualificare la segnaletica/cartellonistica in loco.

Il costo stimato dell'intervento, come da proposta e computo trasmessi dal Comune di Tione di Trento ammonta ad €. 22.258,00 (lavori e somme a disposizione). L'intervento sarà realizzato dal Comune di Tione di Trento che si farà carico di tutti gli adempimenti relativi (progettazione, esecuzione, DL, ecc.).

La Conferenza PFS dd. 11.11.2024 ha approvato l'intervento di valorizzazione proposto, prevedendo un co-finanziamento all'opera per il 50% dell'importo di progetto e comunque nei limiti di massimi €. 10.000,00 lordi, alle seguenti ulteriori condizioni:

Il Comune di Tione di Trento deve garantire:

- La copertura della spesa secondo quanto di competenza, inserendo le previsioni a bilancio; il Comune di Tione di Trento si impegna ed anticipare l'intera spesa per progettazione e realizzazione dell'opera; inoltre provvederà a richiedere l'importo del cofinanziamento al PFS nella misura massima di €. 10.000,00 ad avvenuta realizzazione dell'intervento, su rendicontazione della spesa prevista di almeno €. 22.258,00;
- La completa autonomia nella gestione tecnico amministrativa dell'opera;
- La successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi realizzati;
- La completa autonomia nella realizzazione dell'opera, a cura del Comune di Tione di Trento, compresa l'acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta necessari (anche da parte di eventuali proprietari privati);
- Il co-finanziamento del PFS verrà liquidato in unica tranches a fine lavori realizzati in conformità al progetto approvato, previo collaudo/CRE;
- I lavori dovranno essere ultimati e la rendicontazione dovrà essere trasmessa al PFS **entro il termine non prorogabile del 30.04.2026** (scadenza primo triennio Convenzione PFS 2023/2032 fissata al 10.05.2026) con trasmissione al PFS della documentazione attestante la completa e corretta esecuzione dell'opera ai fini della liquidazione del saldo del co-finanziamento di cui sopra (massimo €. 10.000,00);
- Il co-finanziamento PFS sarà eventualmente rideterminato o revocato in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata nel caso questa sia inferiore a complessivi €. 22.258,00 o nel caso di impossibilità ad eseguire l'opera nei termini concordati causa mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione.

**Tutto ciò premesso e considerato,
tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula
quanto segue:**

ARTICOLO 1 — Scopo della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che ha come obiettivo la realizzazione, da parte del Comune di Tione di Trento, con la compartecipazione finanziaria del Parco Fluviale della Sarca, dell'intervento di "MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE TRATTO DEL CAMMINO S. VILI IN LOC. PISPONT E PONT CHE BALA IN C.C. TIONE I".

PARCO FLUVIALE DELLA SARCA

Convenzione 2023/2032

Ente capofila: Consorzio BIM Sarca Mincio Garda

Viale Dante, 46 - 38079 Tione di Trento (TN)

Tel. 0465 321210 - int. 4

reteriserve@bimsarca.tn.it

www.parcofluvialesarca.tn.it



ARTICOLO 2 — Costi dell'opera ed impegni delle parti

La spesa prevista per l'intervento è stata stimata in complessivi € 22.258,00.= - come da valutazione preliminare redatta secondo una valutazione acquisita dal Comune di Tione di Trento, da sostenere dal Comune di Tione di Trento con il co-finanziamento Parco Fluviale della Sarca (tramite l'Ente capofila BIM Sarca Mincio Garda). Detta spesa sarà prevista ed anticipata interamente da parte del Comune di Tione di Trento che provvederà, secondo le previsioni della presente Convenzione, a richiedere la contribuzione del PFS, secondo quanto sintetizzato nella seguente tabella:

Importo spesa totale presunto anticipato dal Comune di Tione	Importo contribuito massimo Parco Fluviale Sarca	Importo spesa a carico del Comune di Tione (oltre ad eventuali maggiori costi)
22.258,00 €	10.000,00 €	12.258,00 €

Il Parco Fluviale della Sarca, in qualità di co-finanziatore dell'opera, si impegna a rimborsare al Comune di Tione di Trento l'importo massimo di €. 10.000,00.= previa rendicontazione dell'opera da realizzare in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza del PFS dd. 11.11.2024 come meglio precisato al successivo art. 3;

Eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste (€. 22.258,00) oltre alla quota non coperta da contributo PFS saranno a carico del Comune di Tione di Trento.

ARTICOLO 3 — Modalità di erogazione del cofinanziamento a carico del Parco Fluviale Sarca

L'erogazione del cofinanziamento da parte del Parco Fluviale Sarca per complessivi massimi € 10.000,00 avverrà in un'unica tranche finale al Comune – il quale anticiperà tale quota prevista a carico del PFS - ad avvenuta rendicontazione della spesa prevista (€ 22.258,00) nei termini sopra indicati. Il contributo PFS verrà rideterminato proporzionalmente nel caso la spesa complessiva dell'intervento risulti inferiore ad €. 22.258,00. Il PFS si riserva di verificare, anche con sopralluoghi, la conformità dell'intervento rispetto a quanto approvato.

ARTICOLO 4 — Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione e fino al termine di esecuzione e rendicontazione delle opere. L'intervento dovrà essere terminato e rendicontato **entro il termine non prorogabile del 30.04.2026** (scadenza primo triennio Convenzione PFS 2023/2032 fissata al 10.05.2026).

In caso di mancata realizzazione e rendicontazione dell'intervento entro tale data decade l'impegno al cofinanziamento di cui all'art. 1, lett. b) da parte del PFS.

ARTICOLO 5 — Registrazione in caso d'uso

L'atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e s.m.

Ai fini fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e s.m.

PARCO FLUVIALE DELLA SARCA

Convenzione 2023/2032

Ente capofila: Consorzio BIM Sarca Mincio Garda

Viale Dante, 46 - 38079 Tione di Trento (TN)

Tel. 0465 321210 - int. 4

reteriserve@bimsarca.tn.it

www.parcofluvialesarca.tn.it



ARTICOLO 6 — Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di conferenza dei rappresentanti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune di Tione di Trento

Il Sindaco

Eugenio Antolini

Consorzio BIM Sarca Mincio Garda

(Ente capofila Parco Fluviale Sarca)

Il Presidente

Giorgio Marchetti

Punto 9 (Punto 9 O.D.G.)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Girardini. Spiega che è un intervento in località Pont che Bala/Pisponet che vuole sistemare un tratto del percorso che unisce Tione alla ciclabile che dalla zona di Sesena va verso la Val Rendena.

La convenzione regola i rapporti tra Comune di Tione e Parco Fluviale della Sarca ed in particolare prevede un importo di € 22.258,00, con contributo del Parco Fluviale della Sarca di € 10.000,00 Spiega la tipologia di intervento volto a sistemare la viabilità relativa al percorso di "San Vili" e alcune parti del Pont che Bala ormai ammalorate migliorando il fondo stradale e sostituendo parti di assito e di parapetti in legno.

L'opera va ultimata entro il 30.4.2026.

Punto 10 (Punto 10 O.D.G.)

Deliberazione n. 38/2024 dd. 23.12.2024

OGGETTO: Art. 14 della L.P. 16.06.2006 n. 3 – “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”. Approvazione proposte di modifica dello Statuto della Comunità delle Giudicarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, nel 2010, è stato approvato lo Statuto della Comunità delle Giudicarie, redatto secondo le indicazioni contenute nella legge provinciale 3 del 2006;

Considerato che, con la legge provinciale 13 novembre 20014, n. 12 e con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, è stata modificata in modo sostanziale la legge provinciale 3 del 2006 ed è quindi stato necessario adeguare lo Statuto della Comunità, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 20 del 29 giugno 2016 e con deliberazione del Consiglio comunale di Tione di Trento n.27 del 11.08.2016;

Verificato che lo Statuto di cui sopra è diventato esecutivo ai sensi di legge, come risulta dalla comunicazione inviata dalla Comunità delle Giudicarie in data 13 febbraio 2017;

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle che ha inciso in modo significativo su diversi aspetti dell’Ente ed in particolare relativamente agli Organi dello stesso;

Preso atto che il comma 4 bis dell’articolo 14 della legge provinciale 3 del 2006 prevede che *“Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. Il consiglio di comunità a maggioranza dei due terzi delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell’albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione”*;

Considerato che il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 3 del 2006 prevede che lo statuto della Comunità sia approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti e ritenuto opportuno applicare detta regola anche alle sue modifiche;

Atteso che la proposta di modifica allo Statuto della Comunità delle Giudicarie è stata approvata, ad unanimità, con deliberazione n. 22 dd. 20.11.2024 del Consiglio dei Sindaci;

Preso atto che il punto 4) del dispositivo della suddetta deliberazione prevede che *“lo Statuto (...) diverrà esecutivo qualora approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità delle Giudicarie e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dall’art. 36 del medesimo Statuto”*;

Vista la nota prot. n. 14568 dd. 25.11.2024 con la quale la Comunità delle Giudicarie ha trasmesso la deliberazione n. 22 dd. 20.11.2024 del Consiglio dei Sindaci;

Vista la bozza di Statuto, redatta sia con le modifiche evidenti (allegato A) che come testo complessivamente risultante (allegato B), proposta in attuazione delle novità normative introdotte dalla legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7;

Considerato che la stesura del documento è stata oggetto di un percorso condiviso, come illustrato sopra;

Vista la stesura vigente della L.P. 3/2006;

Uditi gli interventi dei Consiglieri e riportati nel verbale della seduta;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

Atteso che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.ii., in quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

Mediante votazione palese, espressa in forma palese, il cui esito, constatato e proclamato dal Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse ed in adeguamento delle novità introdotte dalla legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, la proposta di modifica dello Statuto della Comunità delle Giudicarie con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 dd. 20.11.2024, secondo quanto evidenziato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al precedente punto 1, il testo definitivo dello Statuto è quello riportato nell'Allegato B) della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che lo Statuto di cui al precedente punto 1) e 3) diverrà esecutivo qualora approvato da non meno di due terzi dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità delle Giudicarie e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dall'articolo 36 del medesimo Statuto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità delle Giudicarie;
5. di dichiarare, con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 ss.mm.ii., e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Comunità delle Giudicarie

Statuto

della

Comunità delle Giudicarie

Il Segretario generale

Michele Carboni

Il Presidente

Giorgio Butterini

Preambolo	pag.	7
TITOLO I		11
Norme generali		
Articolo 1.		11
<i>Costituzione e denominazione</i>		
Articolo 2.		11
<i>Sede, stemma e gonfalone</i>		
Articolo 3.		12
<i>Finalità</i>		
Articolo 4.		12
<i>Autonomia</i>		
Articolo 5.		12
<i>Oggetto dello Statuto</i>		
TITOLO II		143
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione		
Capo I		143
Organi di governo		
Articolo 6.		143
<i>Organi della Comunità</i>		
Articolo 7.		44
Altri Organismi della Comunità		
Articolo 8.		143
<i>Il Consiglio dei sindaci</i>		
Articolo 9.		153
Attribuzioni del Consiglio dei sindaci		
Articolo 10.		154
<i>Funzionamento del Consiglio dei sindaci</i>		
Articolo 11.		15
<i>Presidente</i>		
Articolo 12.		165
<i>Mozione di sfiducia</i>		
Articolo 13.		165
<i>Compiti del Presidente</i>		
Articolo 14.		176
<i>Comitato esecutivo</i>		
Articolo 15.		166
<i>Compiti e funzionamento del Comitato</i>		
Articolo 16.		16
<i>Assemblea per la pianificazione e lo sviluppo</i>		
Articolo 17.		16
<i>Compiti e funzionamento dell'Assemblea per la pianificazione e lo sviluppo</i>		
Articolo 18.		17

Tabella formattata

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto, Corsivo

<i>Cause di incompatibilità e di ineleggibilità</i>	
<u>Articolo 18.</u>	<u>17</u>
<i>Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti</i>	
Articolo 17.	48
<i>Conferenza dei Sindaci</i>	
Articolo 18.	47
<i>Gruppi consiliari</i>	
Articolo 19.	<u>197</u>
<i>Commissioni consiliari</i>	
Articolo 20.	<u>198</u>
<i>Revisore dei Conti</i>	
Articolo 21.	<u>198</u>
<i>Il Consigliere</i>	
Articolo 22.	<u>198</u>
<i>Diritti del Consigliere</i>	
Articolo 23.	<u>2018</u>
<i>Rinvio</i>	
Capo II	<u>2018</u>
Poteri e competenze	
Articolo 24.	<u>2018</u>
<i>Principi</i>	
Articolo 25.	<u>2019</u>
<i>Funzioni, competenze e potestà regolamentare</i>	
Articolo 26.	21
<i>Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata</i>	
Articolo 27.	21
<i>Trasferimento volontario</i>	
Articolo 28.	<u>2219</u>
<i>Ulteriori competenze</i>	
Capo III	<u>2219</u>
Forme e organi di partecipazione	
Articolo 27.	2219
<i>Partecipazione e consultazione</i>	
Articolo 30.	220
<i>Petizioni</i>	
Articolo 31.	230
<i>Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 32.	2230
<i>Referendum - Norme generali</i>	
Articolo 33.	213
<i>Referendum - Esclusioni</i>	
Articolo 34.	214
<i>Referendum propositivo</i>	
Articolo 35.	241
<i>Referendum consultivo</i>	
Articolo 36.	242
<i>Referendum confermativo</i>	
Articolo 37.	252

Conferenza orientativa	
Articolo 386.	242
Difensore Civico	
Articolo 397.	253
Incompatibilità ed ineleggibilità	
Articolo 4038.	253
Attivazione dell'istituto	
TITOLO III	274
I servizi pubblici e le attività economiche	
Articolo 4439.	247
Servizi pubblici locali	
Articolo 4240.	247
Attività economiche	
TITOLO IV	285
Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni	
Articolo 431.	285
Principio di collaborazione	
Articolo 442.	258
Convenzioni	
Articolo 453.	258
Partecipazione ad accordi di programma	
Articolo 464.	295
Consorzi	
Articolo 475.	269
Intese	
TITOLO V	3027
Bilancio e finanza della Comunità	
Articolo 486.	2730
Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento	
Articolo 497.	2730
Bilancio e contabilità	
Articolo 5048.	2730
Patrimonio	
Articolo 5149.	2834
Tesoriere	
TITOLO VI	3229
Organizzazione della Comunità	
Articolo 520.	2932
Principi e criteri di gestione	
Articolo 531.	2932
Regolamento di organizzazione	
Articolo 524.	330

Personale

Articolo 553. 303

Segretario generale

Articolo 564. 303

Funzione dirigenziale

TITOLO VII 341

Modifiche dello Statuto

Articolo 575. 314

Modifica dello Statuto

TITOLO VIII 34

Norme transitorie

Articolo 58. 35

Norme transitorie

Tabella formattata

Tabella formattata

1

Preambolo

Il territorio delle Giudicarie costituisce un'entità geograficamente e storicamente definita del Trentino sud-occidentale. Gli elementi naturali e la collocazione geografica, ma anche la storia vissuta insieme hanno dato alla popolazione giudicariense una chiara identità culturale.

1. La storia parla di Giudicarie unite nelle differenze

Il territorio giudicariense è formato dagli alti bacini dei fiumi Chiese e Sarca, del primo per la parte che va dalla Sella di Bondo al Lago d'Idro, del secondo per la parte da Campiglio alla Forra del Limarò. In passato fu indicato col corrispondente medievale *Judicaria* o con l'espressione *Sette Pievi*.

I Longobardi (568-774 d.C.) chiamarono *judex* il funzionario incaricato di governare i distretti strategici già costituiti dai Romani in distretti militari. Uno di essi era la *Judicaria Summa Laganensis* che oltre al bacino trentino del Chiese comprendeva l'intero bacino della Sarca.

Il nome *Sette Pievi* invece fu sempre riferito al territorio delle attuali Giudicarie, che aveva sette centri amministrativi e religiosi: tre al di qua (rispetto a chi viene da Trento) del passo del Durone (*citra Duronum*), cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre (*ultra*) quel confine, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino. Le *Sette Pievi* erano poste sotto l'unica giurisdizione di Stenico.

Gli insediamenti più antichi sono i villaggi su palafitta di Fiavé che vanno dal 2.000 al 1.200 a.C. Tracce di altri insediamenti si trovano a Stenico, Bondo, Roncone e Storo. A quel tempo i fondovalle erano inabitabili, per cui la presenza umana si stabilì in quota.

Dopo la conquista romana e la collegata evangelizzazione del territorio e dopo una lunga occupazione longobarda, le attuali Giudicarie entrarono gradualmente a far parte del Principato vescovile di Trento, istituito nei primi anni del secondo millennio. Il territorio fu unificato dalla creazione dell'unico punto amministrativo di Stenico. Per gli ottocento anni che seguirono la popolazione giudicariense ebbe nel vescovo un comune riferimento dal duplice volto, spirituale e temporale, ma la gente vide in lui prima di tutto il signore che dettava o confermava le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava eserciti.

Nel 1255 il vescovo Egnone concesse in perpetuo "*a tutti i sindaci della Giudicaria*" il diritto di associarsi e darsi Statuti, di svolgere liberamente i loro commerci con esenzione dai dazi, di essere esentati dal servizio militare fuori dai confini del Principato.

Nel 1290 Mainardo del Tirolo, preoccupato della fedeltà dei Giudicariensi, concesse a questi una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei sindaci delle Giudicarie.

Il più importante momento di unione politica dei Giudicariensi è costituito dagli Statuti del 1407, concessi dal vescovo Giorgio Lichtenstein agli "*homines de tota Judicaria*".

Stabilirono che il vicario di Stenico fosse eletto col beneplacito dei Giudicariesi, che questi fossero esentati dalla manutenzione dei castelli e da collette e dazi straordinari, che fossero eletti il sindaco generale e presentati gli ufficiali della valle e che la residenza delle autorità fosse nel centro delle Giudicarie.

Nel frattempo si era venuto affermando in tutte le Giudicarie un elemento strutturale comune, che favorì una responsabile amministrazione decentrata. Sono le antiche comunità, che nella loro autonomia furono caratterizzate dal territorio indiviso, amministrato dai *vicini* (abitanti del *vicus*). Durarono fino all'epoca napoleonica, quando furono istituiti i Comuni moderni, ma di esse si mantiene oggi solida traccia nei 91 Comuni Catastali e nelle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico.

A partire dalla metà del secolo XV, le Giudicarie furono separate nella trattazione delle cause civili: a Stenico c'era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio, a Preore e poi a Tione il foro per le altre quattro Pievi. Le Giudicarie quindi divennero due: *Judicaria Citeriore o Esteriore* e *Judicaria Ulteriore o Interiore*, così che il nome da singolare - *Judicaria* - divenne plurale in volgare - Giudicarie. Il territorio apparve così ad un tempo unito e giuridicamente distinto nelle successive conferme dagli Statuti del vescovo Giorgio Hack (1447, 1451) e nei tre "Privilegi" del vescovo Bernardo Cles (1516, 1522, 1525).

Nei tre secoli che seguirono la popolazione giudicariese si mantenne unita nella difesa dei suoi diritti e privilegi di fronte alla politica vescovile e alle ingerenze dei conti del Tirolo. Ne sono esempio la cosiddetta Guerra delle Noci (1579-80) e la rivolta contro il nuovo dazio di Tempesta (1772).

Durante il periodo del Principato vescovile di Trento le Pievi delle Giudicarie godevano del diritto di essere rappresentate presso l'autorità vescovile da un *Comun generale*, che ebbe sede a Preore e continuò fino al 1803.

In epoca moderna e contemporanea i fatti della cosiddetta "storia grande" coinvolsero spesso le Giudicarie in un comune destino. Ai pastori e boscaioli giudicariesi capitò più volte di scorgere torme d'armati che risalivano o discendevano le valli. All'inizio furono gli squadroni dei mercenari, poi li seguirono i drappelli dell'esercito di Napoleone (1796) e le colonne bavaresi ed austriache, quindi la truppa multicolore dei Corpi Franchi nel 1848 e dei Garibaldini nel 1866, fino all'arrivo delle truppe italiane nella Grande Guerra 1915-18.

La terra avara indusse molti Giudicariesi ad emigrare. Dapprima fu un fenomeno stagionale, che vide parecchi uomini validi recarsi in Lombardia e Piemonte a segare i grossi tronchi per ricavarne assi, a lavorare come braccianti, vetrai, salumieri, arrotini, spazzacamini, pigiatori d'uva e cantinieri. Negli ultimi anni dell'Ottocento nacque poi la migrazione transoceanica, che assorbì quella interna all'Italia. Il fenomeno migratorio in direzione degli Stati Uniti si arrestò quasi completamente con lo scoppio della prima guerra mondiale.

All'inizio del Novecento partì proprio dalle Giudicarie, grazie a don Lorenzo Guetti, un'idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno fertilissimo, svolgendo un'azione di servizio del mondo contadino.

Il passaggio alla società industriale, del turismo e dei servizi avvenne nel secondo dopoguerra. La richiesta di manodopera provocò un'autentica rivoluzione economico-sociale che rischiò di stravolgere l'identità della comunità e di offuscare molti dei valori che avevano cementato la società del passato.

Nel periodo in cui il Trentino appartenne direttamente all'impero asburgico (1815-1918), le Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: di Tione con 27 Comuni, di Stenico con 15, di Condino con 22. I tre Giudizi ebbero un riferimento unitario prima nel Capitanato Circolare di Rovereto e poi, dal 1850, nel Capitanato di Tione.

Durante il periodo fascista i Comuni giudicariesi furono ridotti a 16: 5 in Rendena, 3 nella Busa di Tione, 4 in Val del Chiese, 4 nelle Esteriori.

2. *Gli aspetti geografici e strutturali*

Il territorio della **Comunità delle Giudicarie** si estende per 1.176 chilometri quadrati delimitati da precisi confini: a sud e ad ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di Non (Tn), ad est le Valli dei Laghi e del Sarca (Tn).

Al loro interno le Giudicarie sono storicamente suddivise nelle **Giudicarie Esteriori** o **Citeriori** ad est, e nelle **Giudicarie Interiori** o **Ulteriori** ad ovest; le prime si identificano nei tre altopiani del *Banale*, del *Bleggio* e del *Lomaso*, mentre le seconde si suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della *Val Rendena* a nord, della *Busa di Tione* al centro e delle *Valli di Bono* e del *Chiese* a sud.

Nel suo insieme si tratta di un territorio prettamente montano, morfologicamente accidentato, che racchiude gli alti bacini imbriferi dei fiumi Sarca e Chiese, vi spiccano i gruppi granitici dell'Adamello e della Presanella ed il gruppo dolomitico del Brenta. In pochi chilometri si passa dai 3.000 metri di quota delle alte cime a nord, ai 400 metri delle Terme di Comano ad est e del lago d'Idro a sud.

Le Giudicarie rappresentano un fenomeno geologico singolare, definito "*sistema tettonico delle Giudicarie*". Il succedersi delle fratture, delle pieghe e delle fraglie e delle varie dislocazioni che interessano le masse rocciose superficiali del territorio, considerato dai geologi di grande importanza nella struttura delle Alpi meridionali, risulta determinato dal sollevamento dell'intero settore dell'Adamello che si è prepotentemente contrapposto, con le sue rocce intrusive, alle masse calcareo-dolomitiche del Gruppo di Brenta. Si tratta di uno dei fenomeni geologici più appariscenti del mondo, per la particolarità forse unica di una situazione che ha sconvolto l'insieme della stratigrafia delle rocce, nel sovrastarsi e contrapporsi a contatto con elementi rocciosi, così da offrire una diversificata morfologia del rilievo.

La superficie del territorio della Comunità è in gran parte ricoperta da folto manto boschivo, in preponderanza formato da selve di conifere d'alto pregio; notevole la presenza dell'improduttivo (rocce e ghiacciai), mentre risulta piuttosto limitata la parte agricola (campi, prati e pascoli).

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei quali sorge nel fondovalle, lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in quota, retaggio di una civiltà che traeva sostentamento dall'utilizzazione dei boschi e dall'allevamento. Nei tre centri maggiori (Storo, Tione e Pinzolo) si concentra il 30% della popolazione residente nella Comunità.

In un territorio montano e accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e lontano dai maggiori centri amministrativi e commerciali, assume importanza strategica la rete delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona e l'altra. La rete stradale ha il suo punto di snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è spartiacque delle tre direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio.

3. *La società giudicariense*

Nel corso del tempo la società giudicariense si è organizzata come una comunità diffusa, caratterizzata da servizi e strutture in grado di garantire un'ampia autosufficienza e di dare risposte adeguate ai principali bisogni della popolazione: i servizi socio-sanitari con la presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le attività educative e formative di ogni ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori, gli uffici periferici dello Stato e della Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in collaborazione con gli Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) al Parco Naturale Adamello Brenta ed al Comprensorio - che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo dell'intera comunità giudicariense -, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità della vita che oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale.

La cultura dominante mescola gli aspetti della cultura di montagna, che da secoli anima la vita dei Giudicariresi, ai tratti della modernità trasmessi dai mezzi di comunicazione e dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori tradizionali legati alla famiglia, alla solidarietà diffusa, alla cultura del lavoro ed all'amore per la propria terra, che un tempo plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate che ampliano comunque le opzioni ed accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani generazioni.

Le tematiche ora accennate sono aggravate dall'evoluzione del quadro demografico che in pochi decenni ha visto il passaggio da fenomeni di emigrazione verso stati europei ed extraeuropei a crescenti flussi di immigrazione di stranieri provenienti da varie parti del mondo, con nuove problematiche di accoglienza, integrazione sociale e confronto culturale.

Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di medio periodo con vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto artigianale ed industriale, la Busa di Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio delle imprese e dei cittadini, la Val Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice incontro fra l'agricoltura ed il turismo termale.

4. La nuova configurazione istituzionale

La storica unità del territorio delle Giudicarie, sempre sancita nei secoli, è stata riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che con la L.P. n. 7 del 12 settembre 1967 di approvazione del P.U.P. ha suddiviso il territorio provinciale in undici Comprensori, ai quali sono state attribuite, nel tempo, varie funzioni, soprattutto delegate dalla Provincia. Difficoltà oggettive, di carattere politico ed organizzativo, hanno però impedito la completa realizzazione di quel disegno, che avrebbe probabilmente permesso un decentramento territoriale della politica e dell'economia. E' innegabile tuttavia che i Comprensori hanno svolto una benefica funzione nella vita sociale trentina e giudicariese, sia avvicinando gli utenti alle istituzioni, sia nella gestione di vari servizi, contribuendo alla crescita della qualità della vita e alla trasformazione dell'economia, accompagnando il passaggio da quella prettamente agricola a quella mista.

La L.P. n. 3 del 16 giugno 2006 ha fatto riemergere l'antico concetto di comunità ed ha come obiettivo quello di raggiungere una sempre maggiore identificazione degli abitanti con le loro comunità di appartenenza.

Le modifiche introdotte dalla L.P. 12 del 13 novembre 2014 hanno delineato un nuovo assetto istituzionale, in particolare per quello che riguarda i rapporti con i Comuni. Inoltre le numerose fusioni approvate nel territorio, in ragione delle quali il numero dei Comuni è passato da 39 a 25, hanno contribuito a semplificare e snellire i rapporti tra questi Enti e la Comunità, qualificando la stessa anche come partner per la gestione dei servizi, in affiancamento alle gestioni associate previste dalla L.P. 3/2006.

Con la L.P. 6 giugno 2022, n. 7, si è ridisegnata l'architettura istituzionale dell'Ente, prevedendo la presenza diretta dei Sindaci all'interno dell'Organo consiliare e rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Comunità ed i Comuni.

I

TITOLO I
Norme generali

Articolo 1.
Costituzione e denominazione

1. La **Comunità delle Giudicarie** è costituita dai Comuni di Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Comano Terme, Fivè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone.

2. La **Comunità delle Giudicarie** è Ente Pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.

3. Il territorio della **Comunità delle Giudicarie** è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

4. La **Comunità delle Giudicarie** è composta al suo interno da quattro zone di riferimento:

- a) Valle del Chiese
- b) Busa di Tione
- c) Val Rendena
- d) Giudicarie Esteriori.

5. Con atto deliberativo del Consiglio dei sindaci, ~~approvato a maggioranza dei suoi componenti~~, verranno individuati i Comuni appartenenti alle singole zone, tenendo conto dell'eventuale articolazione territoriale dei Comuni. Le zone sono individuate secondo criteri geografici; il Sindaco di un Comune che abbia frazioni abitate ricadenti in più zone partecipa ad ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle Conferenze nelle quali è ricompresa la frazione.

6. Con deliberazione del Consiglio dei sindaci, ~~approvata a maggioranza dai suoi componenti~~, su proposta dei Comuni interessati, potrà essere modificata la composizione delle zone di cui al punto 4.

Articolo 2.
Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della **Comunità delle Giudicarie** è situata nel territorio del Comune di Tione di Trento.

2. Gli organi della **Comunità** possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della **Comunità**, su decisione del Presidente della **Comunità**.

3. La **Comunità** è dotata di uno stemma e di un gonfalone.

4. Gli stessi sono adottati dal Consiglio dei sindaci che approverà anche il regolamento che ne disciplinerà l'uso, nonché i casi di concessione dello stemma agli Enti o associazioni operanti nel territorio della **Comunità** e le relative modalità.

Articolo 3.

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni e le Comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.P. n. 3 del 2006, persegue:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche;
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché delle autonomie decisionali e funzionali;
- c) la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'importanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- d) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;
- e) il riconoscimento delle peculiarità delle singole zone che compongono la Comunità.

Articolo 4.

Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, o comunque in genere per quelle delegate, nonché potestà organizzativa-amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 5.

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) ~~le attribuzioni a costituzione degli Organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;~~
- b) il numero dei componenti del Comitato esecutivo, se istituito e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità, nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) i rapporti economici e giuridici tra la Comunità ed i Comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale 3 del 2006, per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- d) ~~le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le procedure per la definizione di attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;~~
- e) l'organizzazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;

g) f) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum ed il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto del capo V ter della legge provinciale 3 del 2006;

h) g) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte;

i) h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Comunità svolge anche le funzioni ed i compiti che l'ordinamento nazionale degli Enti Locali attribuisce alle Comunità Montane. Si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le Leggi che disciplinano le Comunità Montane.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 6.

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

a) il Consiglio dei sindaci;

b) il Presidente;

b) c) l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo;

e) d) il Comitato esecutivo (se istituito), il Comitato esecutivo.

Articolo 7.

Altri Organismi della Comunità

1. Sono altri organismi della Comunità:

a) La Conferenza dei sindaci

b) I Gruppi consiliari;

c) Le Commissioni consiliari;

d) Il Revisore dei Conti.

Articolo 8-7.

Il Consiglio dei sindaci

1. Il Consiglio dei sindaci è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità, secondo quanto previsto dalla normativa sedici componenti.

2. Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 17 quater e seguenti del capo V bis della legge provinciale 3 del 2006;

3-2. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza degli aventi diritto presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,53 cm, Sporgente: 0,71 cm, Tabulazioni: Non a 1,4 cm

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Rientro: Sinistro: 2,47 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,47 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Tabulazione dopo: 3,1 cm + Rientra di: 3,1 cm, Tabulazioni: 0 cm, Tabulazione elenco + 2,75 cm, Allineato a sinistra + Non a 3 cm + 3,1 cm

~~4.3. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche gli eventuali assessori componenti del Comitato, non consiglieri, senza diritto di voto.~~

Formattato: Non Evidenziato

~~5. Il Presidente della Comunità può invitare il Presidente della Conferenza dei Sindaci ad intervenire alle riunioni del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.~~

Articolo 9-8

Attribuzioni del Consiglio dei sindaci

1. Il Consiglio dei sindaci è organo d'indirizzo e controllo. ~~D~~Determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta al Consiglio:

- a) nominare il Revisore dei conti;
- b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e quelle per la definizione delle politiche dei tributarie locali e tariffarie;
- c) approvare i regolamenti di competenza della Comunità;
- d) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità e secondo quanto previsto dalla normativa, i servizi pubblici individuandone e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali e, in detti casi, svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto;
- e) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
- f) la pianificazione del territorio, approvare i programmi di sviluppo economico e sociale nei limiti della normativa;
- g) approvare i bilanci annuali e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- h) approvare le intese e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- i) deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
- j) approvare le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- k) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
- l) deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 4.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi.

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

~~l)n) - adottare gli altro atto sottoposto dal Presidente ed esercitare ogni altra competenza demandata dalla legge.~~

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Non Evidenziato

~~3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.~~

Articolo 109.

Funzionamento del Consiglio dei sindaci

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio dei sindaci sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le norme inerenti l'assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni del Consiglio.

3. Il Consiglio dei sindaci si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

4. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stesso sia notificato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

6. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza degli aventi diritto i votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.

7. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e ma non nel numero dei votanti.

8. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

9. Le deliberazioni di competenza del Consiglio dei sindaci non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva, a pena di decadenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge, lo Statuto o il regolamento, esse debbano essere segrete.

11. Il Presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri deleghe su specifiche materie, delimitandone funzioni e termini. Il Consigliere delegato esercita funzioni consultive ausiliarie del Presidente. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità di carica aggiuntiva per le proprie funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese per le missioni e trasferte autorizzate dal Presidente, nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 110.

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, e presiede il Consiglio dei sindaci, l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed il Comitato, se costituito ed il Comitato.

2. Il Presidente è nominato eletto sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,53 cm, Sporgente 0,71 cm, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 3 cm

Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

Articolo 121.

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente ed il Comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio dei sindaci e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia si applica quanto previsto dalla normativa provinciale e regionale.

Articolo 132.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio, l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed il Comitato, se costituito. Il Presidente ha anche funzioni esecutive ed esplica la propria attività tramite decreti ed il Comitato.

2. In particolare il Presidente:

- a) nel rispetto della legge provinciale nomina i componenti del Comitato, se istituito e ne ripartisce le gli Assessori e ripartisce le competenze fra i componenti del Comitato;
- b) adotta i provvedimenti di competenza e controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei sindaci e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo del Comitato;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione del Comitato;
- f) rappresenta la Comunità nelle Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;
- g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio dei sindaci ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Comitato;
- h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) può intervenire nelle Commissioni consiliari;
- j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio dei sindaci;
- k) adotta, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Sindaci nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio dei sindaci tra i componenti del Comitato e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In caso di mancata designazione del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,53 cm, Sporgente 0,71 cm

Articolo 143.

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio dei Sindaci, nel rispetto della normativa, può istituire il Comitato esecutivo. Questo è omittato esecutivo della Comunità è composto dal Presidente e da tre Assessori (componenti), nominati dal Presidente medesimo, scelti anche all'esterno del Consiglio, dando rappresentatività territoriale alle zone geografiche, così come definite dall'art.1.

2. Possono essere nominati al massimo due assessori esterni.

3. Il Comitato deve essere composto in modo da assicurare la presenza di ambo i generi.

Articolo 154.

Compiti e funzionamento del Comitato

1. 4. Il Comitato esecutivo svolge funzioni propedeutiche, consuntive e propulsive rispetto all'attività del Consiglio dei Sindaci ed esercita funzioni o attività eventualmente delegate dal Consiglio dei sindaci.

Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente, al Consiglio, al Segretario generale e ai Funzionari, e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta al Comitato adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare, il Comitato svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

2. 3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità.

3. 4. Le riunioni dell'Organo esecutivo non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente. Gli eventuali assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

5. In caso di urgenza, il comitato esecutivo può adottare con i poteri del consiglio le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica dello stesso entro sessanta giorni a pena di decadenza.

6. 4. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 15.

Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

1. L'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo è composta dai componenti dei Comuni secondo le modalità previste dalla normativa provinciale ed è presieduta dal Presidente.

2. Le sue riunioni sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,5 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Rientra di: 5,47 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,5 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Rientra di: 5,47 cm, Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra + Non a 0 cm + 2,5 cm

Formattato: Stile 14 pt Giustificato Prima riga: 286 cm1, Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,5 cm, SpazioDopo: 3 pt, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Rientra di: 5,47 cm, Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra

Formattato: Stile 14 pt Giustificato Prima riga: 286 cm1, Rientro: Prima riga: 2,47 cm, SpazioDopo: 3 pt, Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra

Articolo 16.

Compiti e funzionamento dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

1. L'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e programmazione economica assegnate alla Comunità dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea esprime parere preventivo in merito al bilancio della Comunità, al piano sociale ed ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'Assemblea sia negativo, l'approvazione del medesimo atto da parte del Consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata.

3. Con proprio atto regolamentare, l'Assemblea può disciplinare il proprio funzionamento, nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto.

Formattato: Stile 14 pt Giustificato
Prima riga: 286 cm1, Allineato a sinistra, Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,5 cm, SpazioPrima: 3 pt, Dopo: 3 pt, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,47 cm + Rientra di: 5,47 cm, Regola lo spazio tra testo asiatico e in alfabeto latino, Regola lo spazio tra caratteri asiatici e numeri, Tabulazioni: 3 cm, Allineato a sinistra + Non a 1,5 cm

Articolo 167.

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità

1. Al Presidente, ai componenti del Comitato, e del Consiglio e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, si applicano, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e dalle normative regionali ivi richiamate.

2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorchando il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.

3. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:

- a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
- b) nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

5. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 18.

Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli Organi della Comunità ed i decreti del Presidente, sono pubblicati sull'albo telematico, nel rispetto della normativa regionale applicabile per i Comuni.

2. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare al Presidente opposizione a tutte le deliberazioni ed i decreti. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 2,5 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo: 1,27 cm + Rientra di: 1,27 cm, Tabulazioni: 0 cm, Tabulazione elenco + Non a 1,27 cm

Articolo 17

Conferenza dei sindaci

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte,

~~è istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni appartenenti al territorio della Comunità.~~

~~2. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente della Comunità e si deve tenere entro novanta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio. Il primo argomento all'ordine del giorno è l'elezione del Presidente. Il Presidente della Conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla conferenza, con funzioni di Vice-Presidente.~~

~~3. Il Presidente della Comunità partecipa alla Conferenza dei sindaci, senza diritto di voto.~~

~~4. La Conferenza dei sindaci ha funzioni consultive in relazione agli argomenti o agli atti di importanza strategica sottoposti alla sua attenzione da parte del Presidente della Comunità o da parte del Presidente della stessa Conferenza.~~

~~5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti. La Conferenza può approvare un proprio regolamento per disciplinare nel dettaglio le ulteriori modalità di funzionamento.~~

~~6. Assiste e verbalizza il Segretario generale o altro dipendente della Comunità.~~

Articolo 18.

Gruppi consiliari

~~1. I Consiglieri membri del Consiglio sono tenuti a precisare, nella prima seduta della stessa cui prendono parte, il Gruppo consiliare cui intendono aderire. Ogni Gruppo provvederà entro un mese ad eleggere il proprio capogruppo e comunicarlo al Presidente della Comunità.~~

~~2. Per l'istituzione ed il funzionamento dei Gruppi, il Consiglio adoterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 10.~~

~~3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.~~

~~4. Quei Consiglieri che entro il termine non avranno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un Gruppo consiliare o non costituiscono un Gruppo per mancanza del numero predetto, faranno parte del Gruppo misto.~~

Articolo 19.

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari per l'elaborazione di proposte concernenti particolari settori di competenza.

2. Nelle Commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni, Il Consiglio adoterà apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 10.

4. Ai lavori della Commissione devono essere invitati il Presidente della Comunità e l'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.

5. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20.

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli Uffici della Comunità.

2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute del Comitato e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

Articolo 21.

Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità ~~senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e dispone dei diritti da esercitarsi secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio dei sindaci~~ ~~dispone degli stessi diritti riconosciuti al Consigliere comunale.~~

2. Con riferimento alla decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, delle normative regionali ivi richiamate.

3. ~~Qualora i componenti del Consiglio non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate, la stessa assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.~~

Formattato: Motivo: Trasparente (Sfondo 1)

Formattato: Non Evidenziato

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

Formattato: Evidenziato

Formattato: Centrato

Articolo 22.

Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione nonché proposte di deliberazioni ~~congiuntamente ad altri tre Consiglieri;~~
- b) presentare interrogazioni, ~~interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;~~
- c) chiedere la convocazione del Consiglio, ~~con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei sindaci.~~ formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità
- e) ~~-~~

2. Il Consigliere, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, gode degli ulteriori diritti riconosciuti dalla legge regionale al Consigliere comunale.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,06 cm, Nessun elenco puntato o numerato

Articolo 23

Rinvio

1. Per quanto non disposto da questo capo si rinvia al capo V della legge provinciale 3 del 2006, ~~ed ai provvedimenti attuativi relativi allo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Comunità.~~

Capo II

Poteri e competenze

Articolo 24.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e rete internet.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 25.

Funzioni, Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:

a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;

b) i compiti e le ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera J) bis, della legge provinciale n. 3 del 2006;

c) le funzioni relative a specifici modelli di sviluppo territoriale integrati di cui all'articolo 8 comma 5 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;

a) —

b) le funzioni relative a specifici modelli di sviluppo territoriale integrati di cui all'articolo 8 comma 5 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;

d) le funzioni ed i compiti trasferiti o delegati volontariamente dai Comuni, ai sensi della normativa vigente

e) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni, anche ai sensi dell'articolo 9 bis comma 1 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi, necessari alla loro gestione, ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il Comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 26.

Funzioni, compiti e attività trasferiti con obbligo di gestione associata

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 4, 6 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità esercita le funzioni, svolge compiti e attività secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui al medesimo articolo 8, comma 13 e 3 bis.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera J) bis, della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la Comunità svolge i compiti e le ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Formattato: Rientro: Sporgente 0,63 cm

Formattato: Nessun elenco puntato o numerato

Formattato: Tipo di carattere: Myriad Web, 11 pt

Formattato: Rientro: Sporgente 0,63 cm

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 27.

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dell'articolo 9 bis della stessa norma, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio, salvo quelli derivanti dall'ordinamento statale e regionale, ~~diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.~~

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

- a) materie di riferimento;
- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;
- d) durata e termini di decorrenza;
- e) forme di consultazione degli enti contraenti;
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
- g) reciproci obblighi e garanzie.

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

7. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.

Articolo 286.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, a fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

Capo III
Forme e organi di partecipazione

Articolo 297.

Partecipazione e consultazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Oltre ai casi disciplinati dal processo partecipativo di cui agli articoli 17 decies e seguenti della legge provinciale 3 del 2006, la Comunità può disporre la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo, ~~nell'ambito delle materie di propria competenza~~. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse, se riguardanti materie di propria competenza. In ogni caso la Comunità, all'esito della consultazione, potrà farsi carico di presentare e supportare l'istanza emersa presso le sedi competenti.

3. La consultazione può essere indetta dal Consiglio ~~su proposta del Comitato o su proposta di un quinto dei componenti del Consiglio.~~

4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

5. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Articolo 3028.

Petizioni

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla Comunità petizioni con le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di questo Statuto, si intende per petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio o del ~~Comitato~~ Presidente una questione di interesse della Comunità.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera e sono presentate al Presidente che le valuta, se di competenza propria o le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio dei Sindaci o dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo del Comitato, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

4. Sull'esito delle petizioni è data informazione al primo firmatario.

Articolo 3429.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità fissate per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 320.

Referendum - Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo, consultivo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara, per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

3. Il Presidente, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'esito del referendum impegna l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Articolo 331.

Referendum - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni appartenenti alla Comunità.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a. a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c. al personale della Comunità;
- d. allo Statuto della Comunità, fatto salvo per quanto previsto dal referendum confermativo, ed al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
- e. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge;
- f. gli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni;
- g. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 342.

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo può essere richiesto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini.

2. Entro quaranta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio ~~dei sindaci~~ nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

3. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma terzo, il Comitato promotore procede, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Comitato dei Garanti, alla raccolta delle sottoscrizioni che devono essere pari ad almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

5. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 4 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

6. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

7. Nel caso in cui prima dell'indizione del referendum il Consiglio deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Articolo 353.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio -con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Il giudizio di ammissibilità è assorbito dal parere favorevole del Segretario generale.

3. Salva diversa valutazione da parte del Consiglio, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.

4. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Articolo 364.

Referendum confermativo

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale applicabili per i comuni.

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto.

3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute.

4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio ~~di Comunità dei sindaci~~ e dai Comuni. ~~Non è ammesso il referendum parziale.~~

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sostenuta dalle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento del numero complessivo degli elettori dei comuni facenti parte della Comunità delle Giudicarie ed aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale, da raccogliersi entro novanta giorni dalla notifica di ammissione dello stesso.

6. La presentazione, assunta al protocollo della Comunità nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del quesito, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale.

Formattato: Tipo di carattere: 11 pt

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.

9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di Comunità e dei Consigli comunali che hanno, in precedenza, approvato il testo.

Articolo 375.

Conferenza orientativa

1. Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 386.

Difensore Civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Articolo 397.

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 4038.

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:

- a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio Difensore Civico;
- b) convenzione con il Difensore Civico del Consiglio Provinciale;
- c) convenzioni con altra Comunità o Comune.

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Formattato: Stile Titolo 2 + Times
New Roman Non Corsivo Centrato,
SpazioPrima: 3 pt, Dopo: 3 pt

I

TITOLO III
I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 4139.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ~~ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, ai sensi della normativa vigente~~ legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.

2. ~~Ove previsto dalla normativa, La~~ Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare, spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

3. ~~Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito Consorzio, con le altre Comunità coinvolte.~~

4. ~~L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.~~

5. ~~La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.~~

Articolo 420.

Attività economiche

1. ~~Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, La~~ Comunità può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento ~~e nel rispetto dell'ordinamento,~~ di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale, secondo quanto previsto dalla normativa.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 431.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano nel territorio ed in particolare con le Aziende di Servizi alla persona, con l'Ente Parco Adamello-Brenta, con i Consorzi BIM del Sarca e del Chiese, con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e con le società partecipate dai Comuni, avvalendosi delle forme collaborative ritenute più convenienti ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi.

Articolo 442.

Convenzioni

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Le convenzioni di cui all'articolo precedente, deliberate dal Consiglio, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione, la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 453.

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dal Consiglio dei sindaci.

2. Il Presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 464.

Consorzi

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed Enti Pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio dei sindaci mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il rappresentante della Comunità in seno al Consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio. Prima dell'approvazione del bilancio del Consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il Presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente al Consiglio, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

Articolo 475.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito Comunitario.

TITOLO V
Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 486.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni, come previsto dalla normativa.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.

4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio, nei modi previsti dalla normativa.

5. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 497.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

2. La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo,

3. Il bilancio ed i suoi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile, e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione di copertura l'atto è privo di efficacia per la Comunità.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

~~6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.~~

Articolo 5048.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

Articolo ~~5449~~.
Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto, nelle modalità previste dalla normativa.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, Il Consiglio definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

TITOLO VI
Organizzazione della Comunità

Articolo 520.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi - uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la costituiscono o di altri Enti Pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. La Comunità riconosce ed adotta la metodologia introdotta dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 per quanto riguarda i controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico ed il controllo sulle società partecipate non quotate.

Articolo 531.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 542.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

~~4. Il personale degli altri Enti Pubblici eventualmente assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest'ultima ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria per il 1990)".~~

Articolo 553.

Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il Segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il Presidente lo richieda.

~~3. Per la copertura temporanea della sede segretariale vacante, si applica quanto previsto dalla normativa.~~

Articolo 564.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'Organo esecutivo e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato se istituito, dei risultati della loro attività.

|

|

TITOLO VII
Modifiche dello Statuto

Articolo ~~575~~.
Modifica dello Statuto

1. La procedura di modifica del presente Statuto è stabilita dalla legge provinciale.

TITOLO VIII
Norme transitorie

Articolo ~~58~~.
Norme transitorie

~~1. La Comunità delle Giudicarie subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Compensorio delle Giudicarie.~~

~~2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Compensorio delle Giudicarie, rimangono in vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità.~~

Comunità delle Giudicarie

Statuto

della

Comunità delle Giudicarie

Il Segretario generale

Michele Carboni

Il Presidente

Giorgio Butterini

Preambolo	pag.	7
TITOLO I		11
Norme generali		
Articolo 1.		11
<i>Costituzione e denominazione</i>		
Articolo 2.		11
<i>Sede, stemma e gonfalone</i>		
Articolo 3.		11
<i>Finalità</i>		
Articolo 4.		12
<i>Autonomia</i>		
Articolo 5.		12
<i>Oggetto dello Statuto</i>		
TITOLO II		13
Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione		
Capo I		13
Organi di governo		
Articolo 6.		13
<i>Organi della Comunità</i>		
Articolo 7.		13
<i>Il Consiglio dei sindaci</i>		
Articolo 8.		13
<i>Attribuzioni del Consiglio dei sindaci</i>		
Articolo 9.		14
<i>Funzionamento del Consiglio dei sindaci</i>		
Articolo 10.		15
<i>Presidente</i>		
Articolo 11.		15
<i>Mozione di sfiducia</i>		
Articolo 12.		15
<i>Compiti del Presidente</i>		
Articolo 13.		16
<i>Comitato esecutivo</i>		
Articolo 14.		16
<i>Compiti e funzionamento del Comitato</i>		
Articolo 15.		16
<i>Assemblea per la pianificazione e lo sviluppo</i>		
Articolo 16.		16
<i>Compiti e funzionamento dell'Assemblea per la pianificazione e lo sviluppo</i>		
Articolo 17.		17
<i>Cause di incompatibilità e di ineleggibilità</i>		
Articolo 18.		17
<i>Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti</i>		
Articolo 19.		17

<i>Commissioni consiliari</i>	
Articolo 20.	18
<i>Revisore dei Conti</i>	
Articolo 21.	18
<i>Il Consigliere</i>	
Articolo 22.	18
<i>Diritti del Consigliere</i>	
Articolo 23.	18
<i>Rinvio</i>	
Capo II	18
Poteri e competenze	
Articolo 24.	18
<i>Principi</i>	
Articolo 25.	19
<i>Funzioni, competenze e potestà regolamentare</i>	
Articolo 26.	19
<i>Ulteriori competenze</i>	
Capo III	19
Forme e organi di partecipazione	
Articolo 27.	19
<i>Partecipazione e consultazione</i>	
Articolo 28.	20
<i>Petizioni</i>	
Articolo 29.	20
<i>Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 30.	20
<i>Referendum - Norme generali</i>	
Articolo 31.	21
<i>Referendum - Esclusioni</i>	
Articolo 32.	21
<i>Referendum propositivo</i>	
Articolo 33.	21
<i>Referendum consultivo</i>	
Articolo 34.	22
<i>Referendum confermativo</i>	
Articolo 35.	22
<i>Conferenza orientativa</i>	
Articolo 36.	22
<i>Difensore Civico</i>	
Articolo 37.	23
<i>Incompatibilità ed ineleggibilità</i>	
Articolo 38.	23
<i>Attivazione dell'istituto</i>	
TITOLO III	24
I servizi pubblici e le attività economiche	
Articolo 39.	24
<i>Servizi pubblici locali</i>	

Articolo 40. <i>Attività economiche</i>	24
TITOLO IV	25
Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni	
Articolo 41. <i>Principio di collaborazione</i>	25
Articolo 42. <i>Convenzioni</i>	25
Articolo 43. <i>Partecipazione ad accordi di programma</i>	25
Articolo 44. <i>ConSORZI</i>	25
Articolo 45. <i>Intese</i>	26
TITOLO V	27
Bilancio e finanza della Comunità	
Articolo 46. <i>Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento</i>	27
Articolo 47. <i>Bilancio e contabilità</i>	27
Articolo 48. <i>Patrimonio</i>	27
Articolo 49. <i>Tesoriere</i>	28
TITOLO VI	29
Organizzazione della Comunità	
Articolo 50. <i>Principi e criteri di gestione</i>	29
Articolo 51. <i>Regolamento di organizzazione</i>	29
Articolo 52. <i>Personale</i>	30
Articolo 53. <i>Segretario generale</i>	30
Articolo 54. <i>Funzione dirigenziale</i>	30
TITOLO VII	31
Modifiche dello Statuto	
Articolo 55. <i>Modifica dello Statuto</i>	31

Preambolo

Il territorio delle Giudicarie costituisce un'entità geograficamente e storicamente definita del Trentino sud-occidentale. Gli elementi naturali e la collocazione geografica, ma anche la storia vissuta insieme hanno dato alla popolazione giudicariense una chiara identità culturale.

1. La storia parla di Giudicarie unite nelle differenze

Il territorio giudicariense è formato dagli alti bacini dei fiumi Chiese e Sarca, del primo per la parte che va dalla Sella di Bondo al Lago d'Idro, del secondo per la parte da Campiglio alla Forra del Limarò. In passato fu indicato col corrispondente medievale *Judicaria* o con l'espressione *Sette Pievi*.

I Longobardi (568-774 d.C.) chiamarono *judex* il funzionario incaricato di governare i distretti strategici già costituiti dai Romani in distretti militari. Uno di essi era la *Judicaria Summa Laganensis* che oltre al bacino trentino del Chiese comprendeva l'intero bacino della Sarca.

Il nome *Sette Pievi* invece fu sempre riferito al territorio delle attuali Giudicarie, che aveva sette centri amministrativi e religiosi: tre al di qua (rispetto a chi viene da Trento) del passo del Durone (*citra Duronum*), cioè Bleggio, Lomaso, Banale, e quattro oltre (*ultra*) quel confine, ossia Tione, Rendena, Bono e Condino. Le *Sette Pievi* erano poste sotto l'unica giurisdizione di Stenico.

Gli insediamenti più antichi sono i villaggi su palafitta di Fiavé che vanno dal 2.000 al 1.200 a.C. Tracce di altri insediamenti si trovano a Stenico, Bondo, Roncone e Storo. A quel tempo i fondovalle erano inabitabili, per cui la presenza umana si stabilì in quota.

Dopo la conquista romana e la collegata evangelizzazione del territorio e dopo una lunga occupazione longobarda, le attuali Giudicarie entrarono gradualmente a far parte del Principato vescovile di Trento, istituito nei primi anni del secondo millennio. Il territorio fu unificato dalla creazione dell'unico punto amministrativo di Stenico. Per gli ottocento anni che seguirono la popolazione giudicariense ebbe nel vescovo un comune riferimento dal duplice volto, spirituale e temporale, ma la gente vide in lui prima di tutto il signore che dettava o confermava le leggi del vivere civile, pronunciava sentenze, imponeva e riscuoteva tasse e tributi, arruolava eserciti.

Nel 1255 il vescovo Egnone concesse in perpetuo "*a tutti i sindaci della Judicaria*" il diritto di associarsi e darsi Statuti, di svolgere liberamente i loro commerci con esenzione dai dazi, di essere esentati dal servizio militare fuori dai confini del Principato.

Nel 1290 Mainardo del Tirolo, preoccupato della fedeltà dei Giudicariensi, concesse a questi una serie di Statuti compilati con la concorrenza dei sindaci delle Giudicarie.

Il più importante momento di unione politica dei Giudicariensi è costituito dagli Statuti del 1407, concessi dal vescovo Giorgio Lichtenstein agli "*homines de tota Judicaria*". Stabilirono che il vicario di Stenico fosse eletto col beneplacito dei Giudicariensi, che questi fossero esentati dalla manutenzione dei castelli e da collette e dazi straordinari, che fossero eletti il sindaco generale e presentati gli ufficiali della valle e che la residenza delle autorità fosse nel centro delle Giudicarie.

Nel frattempo si era venuto affermando in tutte le Giudicarie un elemento strutturale comune, che favorì una responsabile amministrazione decentrata. Sono le antiche comunità, che nella loro autonomia furono caratterizzate dal territorio indiviso, amministrato dai *vicini* (abitanti del *vicus*). Durarono fino all'epoca napoleonica, quando furono istituiti i

Comuni moderni, ma di esse si mantiene oggi solida traccia nei 91 Comuni Catastali e nelle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico.

A partire dalla metà del secolo XV, le Giudicarie furono separate nella trattazione delle cause civili: a Stenico c'era il foro per le tre Pievi di Banale, Lomaso e Bleggio, a Preore e poi a Tione il foro per le altre quattro Pievi. Le Giudicarie quindi divennero due: *Judicaria Citeriore o Esteriore* e *Judicaria Ulteriore o Interiore*, così che il nome da singolare - *Judicaria* - divenne plurale in volgare - Giudicarie. Il territorio apparve così ad un tempo unito e giuridicamente distinto nelle successive conferme dagli Statuti del vescovo Giorgio Hack (1447, 1451) e nei tre "Privilegi" del vescovo Bernardo Cles (1516, 1522, 1525).

Nei tre secoli che seguirono la popolazione giudicariense si mantenne unita nella difesa dei suoi diritti e privilegi di fronte alla politica vescovile e alle ingerenze dei conti del Tirolo. Ne sono esempio la cosiddetta Guerra delle Noci (1579-80) e la rivolta contro il nuovo dazio di Tempesta (1772).

Durante il periodo del Principato vescovile di Trento le Pievi delle Giudicarie godevano del diritto di essere rappresentate presso l'autorità vescovile da un *Comun generale*, che ebbe sede a Preore e continuò fino al 1803.

In epoca moderna e contemporanea i fatti della cosiddetta "storia grande" coinvolsero spesso le Giudicarie in un comune destino. Ai pastori e boscaioli giudicariensi capitò più volte di scorgere torme d'armati che risalivano o discendevano le valli. All'inizio furono gli squadroni dei mercenari, poi li seguirono i drappelli dell'esercito di Napoleone (1796) e le colonne bavaresi ed austriache, quindi la truppa multicolore dei Corpi Franchi nel 1848 e dei Garibaldini nel 1866, fino all'arrivo delle truppe italiane nella Grande Guerra 1915-18.

La terra avara indusse molti Giudicariensi ad emigrare. Dapprima fu un fenomeno stagionale, che vide parecchi uomini validi recarsi in Lombardia e Piemonte a segare i grossi tronchi per ricavarne assi, a lavorare come braccianti, vetrai, salumieri, arrotini, spazzacamini, pigiatori d'uva e cantinieri. Negli ultimi anni dell'Ottocento nacque poi la migrazione transoceanica, che assorbì quella interna all'Italia. Il fenomeno migratorio in direzione degli Stati Uniti si arrestò quasi completamente con lo scoppio della prima guerra mondiale.

All'inizio del Novecento partì proprio dalle Giudicarie, grazie a don Lorenzo Guetti, un'idea socio-economica del tutto nuova, la cooperazione, che trovò un terreno fertilissimo, svolgendo un'azione di servizio del mondo contadino.

Il passaggio alla società industriale, del turismo e dei servizi avvenne nel secondo dopoguerra. La richiesta di manodopera provocò un'autentica rivoluzione economico-sociale che rischiò di stravolgere l'identità della comunità e di offuscare molti dei valori che avevano cementato la società del passato.

Nel periodo in cui il Trentino appartenne direttamente all'impero asburgico (1815-1918), le Giudicarie furono suddivise in tre Giudizi: di Tione con 27 Comuni, di Stenico con 15, di Condino con 22. I tre Giudizi ebbero un riferimento unitario prima nel Capitanato Circolare di Rovereto e poi, dal 1850, nel Capitanato di Tione.

Durante il periodo fascista i Comuni giudicariensi furono ridotti a 16: 5 in Rendena, 3 nella Busa di Tione, 4 in Val del Chiese, 4 nelle Esteriori.

2. Gli aspetti geografici e strutturali

Il territorio della **Comunità delle Giudicarie** si estende per 1.176 chilometri quadrati delimitati da precisi confini: a sud e ad ovest la Lombardia, a nord le Valli di Sole e di Non (Tn), ad est le Valli dei Laghi e del Sarca (Tn).

Al loro interno le Giudicarie sono storicamente suddivise nelle **Giudicarie Esteriori o Citeriori** ad est, e nelle **Giudicarie Interiori o Ulteriori** ad ovest; le prime si

identificano nei tre altopiani del *Banale*, del *Bleggio* e del *Lomaso*, mentre le seconde si suddividono nei tre solchi vallivi glaciali della *Val Rendena* a nord, della *Busa di Tione* al centro e delle *Valli di Bono* e del *Chiese* a sud.

Nel suo insieme si tratta di un territorio prettamente montano, morfologicamente accidentato, che racchiude gli alti bacini imbriferi dei fiumi Sarca e Chiese, vi spiccano i gruppi granitici dell'Adamello e della Presanella ed il gruppo dolomitico del Brenta. In pochi chilometri si passa dai 3.000 metri di quota delle alte cime a nord, ai 400 metri delle Terme di Comano ad est e del lago d'Idro a sud.

Le Giudicarie rappresentano un fenomeno geologico singolare, definito "*sistema tettonico delle Giudicarie*". Il succedersi delle fratture, delle pieghe e delle fraglie e delle varie dislocazioni che interessano le masse rocciose superficiali del territorio, considerato dai geologi di grande importanza nella struttura delle Alpi meridionali, risulta determinato dal sollevamento dell'intero settore dell'Adamello che si è prepotentemente contrapposto, con le sue rocce intrusive, alle masse calcareo-dolomitiche del Gruppo di Brenta. Si tratta di uno dei fenomeni geologici più appariscenti del mondo, per la particolarità forse unica di una situazione che ha sconvolto l'insieme della stratigrafia delle rocce, nel sovrastarsi e contrapporsi a contatto con elementi rocciosi, così da offrire una diversificata morfologia del rilievo.

La superficie del territorio della Comunità è in gran parte ricoperta da folto manto boschivo, in preponderanza formato da selve di conifere d'alto pregio; notevole la presenza dell'improduttivo (rocce e ghiacciai), mentre risulta piuttosto limitata la parte agricola (campi, prati e pascoli).

Le Giudicarie sono composte da oltre cento nuclei abitati, la maggior parte dei quali sorge nel fondovalle, lungo le rive della Sarca e del Chiese, ma non mancano i paesini in quota, retaggio di una civiltà che traeva sostentamento dall'utilizzazione dei boschi e dall'allevamento. Nei tre centri maggiori (Storo, Tione e Pinzolo) si concentra il 30% della popolazione residente nella Comunità.

In un territorio montano e accidentato come quello delle Giudicarie, periferico e lontano dai maggiori centri amministrativi e commerciali, assume importanza strategica la rete delle comunicazioni e delle interconnessioni tra una zona e l'altra. La rete stradale ha il suo punto di snodo a Tione, che rappresenta il centro della Comunità ed è spartiacque delle tre direzioni: verso Trento, verso Brescia e verso Madonna di Campiglio.

3. La società giudicariense

Nel corso del tempo la società giudicariense si è organizzata come una comunità diffusa, caratterizzata da servizi e strutture in grado di garantire un'ampia autosufficienza e di dare risposte adeguate ai principali bisogni della popolazione: i servizi socio-sanitari con la presenza di un ospedale e di diverse case di riposo, le attività educative e formative di ogni ordine e grado fino alle scuole professionali e superiori, gli uffici periferici dello Stato e della Provincia, le strutture per la sicurezza del territorio. Questi soggetti, in collaborazione con gli Enti Locali, dai Comuni alle ASUC, dai Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) al Parco Naturale Adamello Brenta ed al Comprensorio - che dagli anni Settanta ha svolto il ruolo di raccordo dell'intera comunità giudicariense -, hanno saputo garantire una crescita costante nella qualità della vita che oggi può essere ritenuta in linea con il resto del territorio provinciale.

La cultura dominante mescola gli aspetti della cultura di montagna, che da secoli anima la vita dei Giudicariensi, ai tratti della modernità trasmessi dai mezzi di comunicazione e dai flussi turistici. Ne deriva un certo affievolimento dei valori tradizionali legati alla famiglia, alla solidarietà diffusa, alla cultura del lavoro ed all'amore per la propria terra, che un tempo plasmavano la vita di tutti, per far posto a logiche diversificate e talora frammentate che ampliano comunque le opzioni ed accrescono le possibilità di confronto, specie nelle giovani generazioni.

Le tematiche ora accennate sono aggravate dall'evoluzione del quadro demografico che in pochi decenni ha visto il passaggio da fenomeni di emigrazione verso stati europei ed extraeuropei a crescenti flussi di immigrazione di stranieri provenienti da varie parti del mondo, con nuove problematiche di accoglienza, integrazione sociale e confronto culturale.

Sul piano economico la struttura produttiva ha ormai trovato un suo equilibrio di medio periodo con vocazioni distinte fra le zone: la Valle del Chiese con prevalente tessuto artigianale ed industriale, la Busa di Tione con la presenza dei servizi pubblici di carattere comprensoriale e lo sviluppo del terziario al servizio delle imprese e dei cittadini, la Val Rendena a netta prevalenza turistica e le Giudicarie Esteriori con un felice incontro fra l'agricoltura ed il turismo termale.

4. *La nuova configurazione istituzionale*

La storica unità del territorio delle Giudicarie, sempre sancita nei secoli, è stata riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che con la L.P. n. 7 del 12 settembre 1967 di approvazione del P.U.P. ha suddiviso il territorio provinciale in undici Comprensori, ai quali sono state attribuite, nel tempo, varie funzioni, soprattutto delegate dalla Provincia. Difficoltà oggettive, di carattere politico ed organizzativo, hanno però impedito la completa realizzazione di quel disegno, che avrebbe probabilmente permesso un decentramento territoriale della politica e dell'economia. E' innegabile tuttavia che i Comprensori hanno svolto una benefica funzione nella vita sociale trentina e giudicariense, sia avvicinando gli utenti alle istituzioni, sia nella gestione di vari servizi, contribuendo alla crescita della qualità della vita e alla trasformazione dell'economia, accompagnando il passaggio da quella prettamente agricola a quella mista.

La L.P. n. 3 del 16 giugno 2006 ha fatto riemergere l'antico concetto di comunità ed ha come obiettivo quello di raggiungere una sempre maggiore identificazione degli abitanti con le loro comunità di appartenenza.

Le modifiche introdotte dalla L.P. 12 del 13 novembre 2014 hanno delineato un nuovo assetto istituzionale, in particolare per quello che riguarda i rapporti con i Comuni. Inoltre le numerosi fusioni approvate nel territorio, in ragione delle quali il numero dei Comuni è passato da 39 a 25, hanno contribuito a semplificare e snellire i rapporti tra questi Enti e la Comunità, qualificando la stessa anche come partner per la gestione dei servizi, in affiancamento alle gestioni associate previste dalla L.P. 3/2006.

Con la L.P. 6 giugno 2022, n. 7, si è ridisegnata l'architettura istituzionale dell'Ente, prevedendo la presenza diretta dei Sindaci all'interno dell'Organo consiliare e rafforzando ulteriormente il rapporto tra la Comunità ed i Comuni.

TITOLO I **Norme generali**

Articolo 1. **Costituzione e denominazione**

1. La **Comunità delle Giudicarie** è costituita dai Comuni di Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Comano Terme, Fiavé, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaone.

2. La **Comunità delle Giudicarie** è Ente Pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.

3. Il territorio della **Comunità delle Giudicarie** è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

4. La **Comunità delle Giudicarie** è composta al suo interno da quattro zone di riferimento:

- a) Valle del Chiese
- b) Busa di Tione
- c) Val Rendena
- d) Giudicarie Esteriori.

5. Con atto deliberativo del Consiglio dei sindaci, verranno individuati i Comuni appartenenti alle singole zone, tenendo conto dell'eventuale articolazione territoriale dei Comuni. Le zone sono individuate secondo criteri geografici; il Sindaco di un Comune che abbia frazioni abitate ricadenti in più zone partecipa ad ogni effetto sia alla Conferenza dei Sindaci della zona del capoluogo, sia alle Conferenze nelle quali è ricompresa la frazione.

6. Con deliberazione del Consiglio dei sindaci, su proposta dei Comuni interessati, potrà essere modificata la composizione delle zone di cui al punto 4.

Articolo 2. **Sede, stemma e gonfalone**

1. La sede legale della **Comunità delle Giudicarie** è situata nel territorio del Comune di Tione di Trento.

2. Gli organi della **Comunità** possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della **Comunità**, su decisione del Presidente della **Comunità**.

3. La **Comunità** è dotata di uno stemma e di un gonfalone.

4. Gli stessi sono adottati dal Consiglio dei sindaci che approverà anche il regolamento che ne disciplinerà l'uso, nonché i casi di concessione dello stemma agli Enti o associazioni operanti nel territorio della **Comunità** e le relative modalità.

Articolo 3. **Finalità**

1. La **Comunità** rappresenta indistintamente i Comuni e le **Comunità** locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del territorio e le proprietà collettive.

2. La Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.P. n. 3 del 2006, persegue:

- a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche;
- b) la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nonché delle autonomie decisionali e funzionali;
- c) la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'importanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- d) la garanzia a tutta la popolazione delle medesime opportunità e livelli minimi di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del Comune di residenza;
- e) il riconoscimento delle peculiarità delle singole zone che compongono la Comunità.

Articolo 4.

Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, o comunque in genere per quelle delegate, nonché potestà organizzativa-amministrativa, finanziaria e contabile.

Articolo 5.

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto prevede, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) le attribuzioni degli Organi della Comunità;
- b) il numero dei componenti del Comitato esecutivo, se istituito e le modalità di funzionamento degli organi della Comunità, nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) i rapporti economici e giuridici tra la Comunità ed i Comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale 3 del 2006, per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- d) l'organizzazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità;
- e) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi, nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- f) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum ed il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto del capo V ter della legge provinciale 3 del 2006;
- g) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Comunità svolge anche le funzioni ed i compiti che l'ordinamento nazionale degli Enti Locali attribuisce alle Comunità Montane. Si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le Leggi che disciplinano le Comunità Montane.

TITOLO II
***Organi di governo, competenze della Comunità
e istituti di partecipazione***

Capo I
Organi di governo

Articolo 6.
Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) il Consiglio dei sindaci;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo;
- d) il Comitato esecutivo (se istituito).

Articolo 7.
Il Consiglio dei sindaci

1. Il Consiglio dei sindaci è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità, secondo quanto previsto dalla normativa.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, il consiglio si esprime a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche gli eventuali componenti del Comitato, non consiglieri, senza diritto di voto.

Articolo 8
Attribuzioni del Consiglio dei sindaci

1. Il Consiglio dei sindaci è organo d'indirizzo e controllo. Determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta al Consiglio:

- a) nominare il Revisore dei conti;
- b) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e quelle per la definizione delle politiche tributarie e tariffarie;
- c) approvare i regolamenti di competenza della Comunità;
- d) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità e secondo quanto previsto dalla normativa, i servizi pubblici, individuandone le rispettive forme e modalità gestionali;
- e) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
- f) approvare i programmi di sviluppo economico e sociale, nei limiti della normativa;

- g) approvare i bilanci annuali e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari;
- h) approvare le intese e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- i) deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
- j) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
- k) deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
- l) adottare gli altro atto sottoposto dal Presidente ed esercitare ogni altra competenza demandata dalla legge.

Articolo 9.

Funzionamento del Consiglio dei sindaci

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio dei sindaci sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- b) le norme inerenti l'assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni del Consiglio.

3. Il Consiglio dei sindaci si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

5. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza degli aventi diritto, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano altre speciali maggioranze.

6. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei votanti.

7. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio dei sindaci non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva, a pena di decadenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge, lo Statuto o il regolamento, esse debbano essere segrete.

10 Il Presidente può affidare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri deleghe su specifiche materie, delimitandone funzioni e termini. Il Consigliere delegato esercita funzioni consultive ausiliarie del Presidente. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità di carica aggiuntiva per le proprie funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese per le missioni e trasferte autorizzate dal Presidente, nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

Articolo 10.

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio dei sindaci, l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed il Comitato, se costituito.
2. Il Presidente è nominato sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale.

Articolo 11.

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente ed il Comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio dei sindaci e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.

Articolo 12.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio, l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo ed il Comitato, se costituito. Il Presidente ha anche funzioni esecutive ed esplica la propria attività tramite decreti.

2. In particolare il Presidente:

- a) nel rispetto della legge provinciale nomina i componenti del Comitato, se istituito e ne ripartisce le competenze ;
- b) adotta i provvedimenti di competenza e controlla l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei sindaci e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) rappresenta l'Ente in giudizio;
- f) rappresenta la Comunità nelle Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;
- g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio dei sindaci;
- h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) può intervenire nelle Commissioni consiliari;
- j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio dei sindaci;
- k) adotta, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Sindaci nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio dei sindaci.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In caso di mancata designazione del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci.

Articolo 13.

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio dei Sindaci, nel rispetto della normativa, può istituire il Comitato esecutivo. Questo è composto dal Presidente e da tre Assessori (componenti), nominati dal Presidente medesimo, dando rappresentatività territoriale alle zone geografiche, così come definite dall'art.1.

2. Il Comitato deve essere composto in modo da assicurare la presenza di ambo i generi.

Articolo 14.

Compiti e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato esecutivo svolge funzioni propedeutiche, consuntive e propulsive rispetto all'attività del Consiglio dei Sindaci ed esercita funzioni o attività eventualmente delegate dal Consiglio dei sindaci.

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità.

3. Le riunioni dell'Organo esecutivo non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

4. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 15.

Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

1. L'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo è composta dai componenti dei Comuni secondo le modalità previste dalla normativa provinciale ed è presieduta dal Presidente.

2. Le sue riunioni sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 16.

Compiti e funzionamento dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

1. L'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e programmazione economica assegnate alla Comunità dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea esprime parere preventivo in merito al bilancio della Comunità, al piano sociale ed ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'Assemblea sia negativo, l'approvazione del medesimo atto da parte del Consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata.

3. Con proprio atto regolamentare, l'Assemblea può disciplinare il proprio funzionamento, nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto.

Articolo 17.

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità

1. Al Presidente, ai componenti del Comitato, del Consiglio e dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, si applicano, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e dalle normative regionali ivi richiamate.

2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorché il loro conferimento sia disposto per tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.

3. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:

- a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
- b) nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

5. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa si considera connessa con il mandato elettivo.

Articolo 18.

Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli Organi della Comunità ed i decreti del Presidente, sono pubblicati sull'albo telematico, nel rispetto della normativa regionale applicabile per i Comuni.

2. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare al Presidente opposizione a tutte le deliberazioni ed i decreti. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all'opposizione sono disciplinati con regolamento.

Articolo 19.

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari per l'elaborazione di proposte concernenti particolari settori di competenza.

2. Nelle Commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni, Il Consiglio adotterà apposito Regolamento.

4. Ai lavori della Commissione devono essere invitati il Presidente della Comunità e l'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.

5. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.

6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 20.

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di contabilità, con la collaborazione degli Uffici della Comunità.
2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Comunità a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
3. Il Presidente può richiedere la presenza del Revisore dei conti alle sedute del Comitato e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

Articolo 21.

Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità, con piena libertà di opinione e di voto e dispone dei diritti da esercitarsi secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio dei sindaci.
2. Con riferimento alla decadenza dalla carica di Consigliere si applica quanto previsto dalla L.P. 3/2006 nonché, delle normative regionali ivi richiamate.

Articolo 22.

Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione nonché proposte di deliberazioni;
 - b) presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) chiedere la convocazione del Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei sindaci.

Articolo 23

Rinvio

1. Per quanto non disposto da questo capo si rinvia al capo V della legge provinciale 3 del 2006.

Capo II

Poteri e competenze

Articolo 24.

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e rete internet.
3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 25.

Funzioni, competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita e svolge:

- a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 6 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;
- b) i compiti e le ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera J) bis, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) le funzioni relative a specifici modelli di sviluppo territoriale integrati di cui all'articolo 8 comma 5 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm;
- d) le funzioni ed i compiti trasferiti o delegati volontariamente dai Comuni, ai sensi della normativa vigente.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi, necessari alla loro gestione, ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

Articolo 26.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, a fine di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

Capo III

Forme e organi di partecipazione

Articolo 27.

Partecipazione e consultazione

1. La Comunità favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

2. Oltre ai casi disciplinati dal processo partecipativo di cui agli articoli 17 decies e seguenti della legge provinciale 3 del 2006, la Comunità può disporre la consultazione dell'intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a

valutare le indicazioni espresse, se riguardanti materie di propria competenza. In ogni caso la Comunità, all'esito della consultazione, potrà farsi carico di presentare e supportare l'istanza emersa presso le sedi competenti.

3. La consultazione può essere indetta dal Consiglio.

4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

5. Possono essere adottate, in via sperimentale, forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Articolo 28.

Petizioni

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere alla Comunità petizioni con le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di questo Statuto, si intende per petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio o del Presidente una questione di interesse della Comunità.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera e sono presentate al Presidente che le valuta, se di competenza propria o le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio dei Sindaci o dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

4. Sull'esito delle petizioni è data informazione al primo firmatario.

Articolo 29.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le modalità fissate per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 30.

Referendum - Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo, consultivo e confermativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara, per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

3. Il Presidente, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto.

6. L'esito del referendum impegna l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Articolo 31.

Referendum - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto nei Comuni appartenenti alla Comunità.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a. a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b. al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c. al personale della Comunità;
- d. allo Statuto della Comunità, fatto salvo per quanto previsto dal referendum confermativo, ed al regolamento di funzionamento interno del Consiglio;
- e. ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge;
- f. gli atti relativi ad elezioni, nomine e designazioni;
- g. alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- h. ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 32.

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo può essere richiesto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini.

2. Entro quaranta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio dei sindaci nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

3. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma terzo, il Comitato promotore procede, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Comitato dei Garanti, alla raccolta delle sottoscrizioni che devono essere pari ad almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

5. Il Comitato dei Garanti, entro 30 giorni dalla richiesta, effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 4 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.

6. Il Presidente, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione della Giunta, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

7. Nel caso in cui prima dell'indizione del referendum il Consiglio deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Articolo 33.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Il giudizio di ammissibilità è assorbito dal parere favorevole del Segretario generale.

3. Salva diversa valutazione da parte del Consiglio, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.

4. Il Presidente, entro trenta giorni dalla richiesta, indice il referendum, da tenersi entro i sessanta giorni successivi.

Articolo 34.

Referendum confermativo

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale applicabili per i comuni.

2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto.

3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute.

4. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modificazioni statutarie così come approvate definitivamente dal Consiglio dei sindaci e dai Comuni.

5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sostenuta dalle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento del numero complessivo degli elettori dei comuni facenti parte della Comunità delle Giudicarie ed aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale, da raccogliersi entro novanta giorni dalla notifica di ammissione dello stesso.

6. La presentazione, assunta al protocollo della Comunità nel termine stabilito dalla legge regionale, del quesito referendario produce immediato e automatico effetto sospensivo dell'entrata in vigore della deliberazione sulle modifiche statutarie. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del quesito, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale.

7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo dell'ente.

8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata sia all'albo che sul Bollettino ufficiale.

9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio di Comunità e dei Consigli comunali che hanno, in precedenza, approvato il testo.

Articolo 35.

Conferenza orientativa

1. Il Presidente della Comunità può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione delle scelte della Comunità, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi dalla stessa.

Articolo 36.

Difensore Civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omissi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon

andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Articolo 37.

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore Civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 38.

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:

- a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio Difensore Civico;
- b) convenzione con il Difensore Civico del Consiglio Provinciale;
- c) convenzioni con altra Comunità o Comune.

2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 39.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali, ai sensi della normativa vigente.
2. Ove previsto dalla normativa, la Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare, spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

Articolo 40.

Attività economiche

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, la Comunità può costituire società, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale, secondo quanto previsto dalla normativa.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 41.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano nel territorio ed in particolare con le Aziende di Servizi alla persona, con l'Ente Parco Adamello-Brenta, con i Consorzi BIM del Sarca e del Chiese, con la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e con le società partecipate dai Comuni, avvalendosi delle forme collaborative ritenute più convenienti ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi.

Articolo 42.

Convenzioni

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati, mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Le convenzioni di cui all'articolo precedente, deliberate dal Consiglio, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione, la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 43.

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dal Consiglio dei sindaci.

2. Il Presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 44.

Consorzi

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed Enti Pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio dei sindaci mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il rappresentante della Comunità in seno al Consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio. Prima dell'approvazione del bilancio del Consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il Presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente al Consiglio, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

Articolo 45.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm., la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm. per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito Comunitario.

TITOLO V
Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 46.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni, come previsto dalla normativa.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio, nei modi previsti dalla normativa.
5. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
6. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 47.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo,
3. Il bilancio ed i suoi allegati, sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile, e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione di copertura l'atto è privo di efficacia per la Comunità.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

Articolo 48.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.
2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

Articolo 49.

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto, nelle modalità previste dalla normativa.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, Il Consiglio definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

TITOLO VI
Organizzazione della Comunità

Articolo 50.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi - uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei Comuni che la costituiscono o di altri Enti Pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. La Comunità riconosce ed adotta la metodologia introdotta dalla Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31 per quanto riguarda i controlli interni, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico ed il controllo sulle società partecipate non quotate.

Articolo 51.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 52.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 53.

Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il Segretario generale roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il Presidente lo richieda.

3. Per la copertura temporanea della sede segretariale vacante, si applica quanto previsto dalla normativa.

Articolo 54.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'Organo esecutivo e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato, se istituito, dei risultati della loro attività.

TITOLO VII
Modifiche dello Statuto

Articolo 55.
Modifica dello Statuto

1. La procedura di modifica del presente Statuto è stabilita dalla legge provinciale.

Punto 10 (Punto 10 O.D.G.)

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. La L.P. 7/2022 ha inciso in modo importante sulla struttura della Comunità di Valle.

Si è quindi provveduto ad aggiornare lo statuto con un approfondimento ed una proposta da parte del Consiglio dei Sindaci. Ora tocca ai Comuni, almeno i 2/3 dei Comuni che rappresentano i 2/3 della popolazione dovranno approvare le proposte di modifica dello statuto.

Vi sono modifiche relative agli organi, che sono le più importanti. Ve ne sono poi altre, che si occupano di sistemare i compiti e le competenze di vari organi, ad esempio collegate con le variazioni di bilancio, approvate dal Presidente e poi ratificate entro 60 gg dal Consiglio dei Sindaci. Inoltre si prevedono consultazioni popolari anche per materie non relative a settori di competenza, per ampliare la possibilità di consultazione popolare. Questo è un articolo che si è modificato per poter fare consultazioni ad esempio su orso e grandi carnivori come si è fatto in Val di Non e Val di Sole.

Queste tre sono le principali modifiche (organi, variazioni di bilancio e consultazioni popolari,) le altre sono sostanzialmente adeguamenti alla normativa ora vigente.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco Antolini, il quale afferma che è l'ultimo Consiglio del 2024 e nel 2025 la Consiliatura va a finire.

Per questo vuole ringraziare i Consiglieri, gli Assessori e tutti per l'attività svolta. Augura a tutti un Felice Natale ed un Buon 2025.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 20.30.

Il presente verbale si compone di n. 34 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Ferruccio Salvaterra
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

*Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993).*